SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 settembre 2011, n. **169**.

Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo. *(11G0210)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2011.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3968). *(11A13596)* . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2009) 5583 del 23 luglio 2009), seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 32/2011). *(11A13267)* . . . . *Pag.* 5

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008, (Dec. C(2008) 8233 del 12 dicembre 2008, seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 31/2011). *(11A13268)* . . . . *Pag.* 6

DECRETO 6 ottobre 2011.

"Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. *(11A13521)* . . . . *Pag.* 7

Ministero della giustizia

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marrandino Giuseppina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A13137)*. . . . . *Pag.* 15

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dabija Zadnipru Galina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico. *(11A13138)* . . . . *Pag.* 16

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lancione Teresa Orsola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A13139)*. . . . . *Pag.* 16

DECRETO 28 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cavallini Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A13140)* . . *Pag.* 18

Ministero della salute

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raischi Crasovan Emanulea Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A12854)* . . . . *Pag.* 19

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Lutai Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A12848)* . . . . . *Pag.* 19

DECRETO 26 settembre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di diquat, sulla base del dossier A1412A di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari. *(11A13083)*. . . . . *Pag.* 20

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Nicoleta Cecilia Costache, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13384)* . . . . *Pag.* 25

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Doltu Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A13385)* *Pag.* 25

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 12 luglio 2011.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. avv. Roberto Rosso. *(11A13597)*. . . . . *Pag.* 26

DECRETO 15 settembre 2011.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario alla DOC «Amelia». *(11A12855)* *Pag.* 27

DECRETO 21 settembre 2011.

Iscrizione di nuove varietà nel registro nazionale delle varietà di specie ortive. *(11A12971)*. . . . *Pag.* 28

DECRETO 27 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna». *(11A12967)* . . . . *Pag.* 29

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Calosso» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A12968)* . . . . . *Pag.* 42

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Rosso Riserva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A13265)*. . . . . . . *Pag.* 49

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Bombino Nero» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. *(11A13266)*. . . . . . . *Pag.* 53

DECRETO 10 ottobre 2011.

Iscrizione della società Agroqualità S.p.A. nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A13598)* . . . . *Pag.* 59

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «S. Nazzaro soc. coop. a r.l.», in Frignano e nomina del commissario liquidatore. *(11A13599)*. . . . . *Pag.* 59

DECRETO 27 settembre 2011.

Revoca del decreto 15 settembre 2011 di sospensione dell'esecutività del decreto 14 luglio 2011 riguardante la liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa EDIL - TEL», in Grosseto. *(11A13600)*. . . . . *Pag.* 60

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi. *(11A13520)* . . . . *Pag.* 61

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

REGOLAMENTO 10 ottobre 2011.

Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità. *(11A13418)* . . *Pag.* 61

Corte dei conti

DELIBERAZIONE 18 luglio 2011.

Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto 2010. (Deliberazione n. 10/AUT/2011/INPR). *(11A13407)* . . . . *Pag.* 63

Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

DECRETO 22 settembre 2011.

Scioglimento della cooperativa «G.E.A. Global European Association Soc. Coop.», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore. *(11A13386)*. . . . . *Pag.* 96

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2337/2011 del 31 maggio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aletris». *(11A13449)*. . . . . *Pag.* 96

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2574/2011 del 13 settembre 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lecron». *(11A13450)* . . *Pag.* 96

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2182/2011 dell'8 aprile 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacni». *(11A13451)* . . . . *Pag.* 96

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2145/2011 del 21 marzo 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacrolimus Accord Healthcare». *(11A13452)* . . . . *Pag.* 97

Ministero dell'interno

Accertamento del fine esclusivo di culto della Confraternita di Maria Santissima del Rosario, del SS. Sacramento e di Santa Liberata in Casalalta, in Collazzone. *(11A13132)* . . . . *Pag.* 97

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Domanda di modifica della denominazione registrata «Berenjena de Almagro» *(11A12969)* . . . . *Pag.* 97

Domanda di registrazione della denominazione «KRAŠKI PRŠUT» *(11A12970)*. . . . . *Pag.* 97

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» *(11A13601)* . . . . *Pag.* 97

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 settembre 2011, n. **169**.

Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi in favore della Società internazionale per lo studio del medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini

1. Per sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo, è concesso alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), con sede in Firenze, un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

2. È concesso alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, utilizzabili esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, sono versati dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi.

Art. 2.

Contributo in favore dell'Istituto storico italiano per il medio evo

1. È concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

Art. 3.

Contributo in favore del Centro italiano di studi sull'alto medioevo

1. È concesso alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, con sede in Spoleto, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

Art. 4.

Disposizioni concernenti l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. Essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 gennaio 2001.

2. L'ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma 3, lettera *d)*, e comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali. A questo fine essa attribuisce gli incarichi e può acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie.

3. Sono organi dell'ENTMI:

a) il presidente;

b) il vicepresidente, scelto dal presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, sentito il consiglio direttivo del medesimo Istituto;

c) il segretario tesoriere;

d) la commissione scientifica.

4. L'incarico di componente della commissione scientifica dura sei anni ed è rinnovabile. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera *b)*, i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa deliberazione motivata della commissione scientifica in carica.

5. In sede di prima attuazione, la commissione scientifica dell'ENTMI è costituita dai componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del quinto anno successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al rinnovo di un terzo della commissione scientifica, iniziando dai componenti più anziani per nomina e, a parità di data di nomina, più anziani per età.

6. La commissione scientifica elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere. Il mandato del presidente, del vicepresidente e del segretario tesoriere dura tre anni ed è rinnovabile.

7. La commissione scientifica delibera e aggiorna il programma di attività dell'ENTMI, affida a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche di cui al comma 2 e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso.

8. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul programma di attività, sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell'anno precedente, che sono trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno. Essa può nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze.

9. Al presidente, al vicepresidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, salvo quanto previsto dal comma 7. È ammesso il rimborso delle spese documentate.

10. All'ENTMI è attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 2. L'ENTMI può ricevere altresì contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.

11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge, nello svolgimento delle attività di ricerca e di organizzazione e promozione degli studi sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, secondo i rispettivi statuti, curano il coordinamento delle iniziative da ciascuno promosse adottando le opportune forme di consultazione, di programmazione e di collaborazione, anche sulla base di convenzioni eventualmente stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.

2. Resta fermo che gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2774):

Presentato dall'on. Emerenzio BARBIERI e altri il 6 ottobre 2009.

Assegnato alle commissioni VII (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 20 ottobre 2009, con pareri delle commissioni I, V e questioni regionali.

Esaminato dalla commissione VII, in sede referente, il 12 novembre 2009, il 17 marzo 2010, il 14 e 29 aprile 2010, il 16 giugno 2010, il 29 luglio 2010, il 12 ottobre 2010 e il 1° e 2 dicembre 2010.

Esaminato in aula il 31 gennaio 2011 ed approvato il 2 febbraio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2548):

Assegnato alla commissione 7ª (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 9 febbraio 2011, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, e questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 7ª, in sede referente, il 16 febbraio 2011, il 1°, 9 e 23 marzo 2011, il 17 maggio 2011, il 21 giugno 2011 e il 19 luglio 2011.

Relazione scritta annunciata il 21 luglio 2011 (atto n. 2548/A) relatore on. DE ECCHER.

Esaminato in aula il 5 settembre 2011 ed approvato il 13 settembre 2011.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3, comma 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420 (Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali), è il seguente:

«Art. 3 *(Edizioni nazionali)*. — (*Omissis*).

7. Per la realizzazione delle edizioni nazionali, il Ministero per i beni culturali e ambientali può stipulare convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.».

11G0210

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2011.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3968).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'11 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010, n. 3923 del 18 febbraio 2011, n. 3931 del 7 aprile 2011, n. 3942 del 17 maggio 2011, n. 3945 del 13 giugno 2011, n. 3950 del 30 giugno 2011 e n. 3959 del 10 agosto 2011;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Vista la nota del Commissario delegato, prot. 13092/AG del 29 giugno 2011;

Viste le note del Commissario delegato prot. 11548/AG del 9 giugno 2011 e prot. 15752/AG e prot. 15754/AG del 4 agosto 2011;

Viste la nota del Commissario delegato prot. 16187/AG del 12 agosto 2011 e la nota del Ministro per le politiche europee - Settore legislativo prot. UL 1720 del 30 agosto 2011;

Vista la nota del sindaco dell'Aquila prot. 2899 del 26 settembre 2011;

D'intesa con la regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a provvedere al ripristino dei locali dell'edificio B1 - blocco «Olbia» e dell'edificio F1 della caserma della Guardia di finanza dell'Aquila «M.A.V.M. Mar. Magg. Vincenzo Giudice», utilizzati per l'organizzazione del G8 e per assicurare l'assistenza alloggiativa alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, avvalendosi del Comandante *pro-tempore del Reparto tecnico logistico amministrativo degli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, quale soggetto attuatore, al quale non spetta alcun compenso.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di euro 691.090,01, si provvede a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione di cui all'art.14, comma 1 del decreto-legge n. 39 del 2009.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attività svolta dall'Agenzia del territorio sulla base della convenzione del 26 novembre 2009, prot. 63556, anche al fine di favorire la ripresa delle attività sportive nel territorio abruzzese, è autorizzato a trasferire al comune di Anversa degli Abruzzi la somma complessiva di euro 1.311,28, al comune dell'Aquila la somma complessiva di euro 638.107,64, al comune di Cansano la somma complessiva di euro 6.393,00, al comune di Castelvecchio Calvisio la somma complessiva di euro 24.702,46; al comune di Collepietro la somma complessiva di euro 50.986,00; al comune di Corfinio la somma complessiva di euro 3.401,52, al comune di Lucoli la somma complessiva di euro 37.215,48, al comune di Navelli la somma complessiva di euro 36.144,52, al comune di San Benedetto in Perillis la somma complessiva di euro 10.505,00, al comune di Sant'Eusanio Forconese la somma complessiva di euro 15.482,21, al comune di Sulmona la somma complessiva di euro 39.463,57 al fine di consentire agli stessi enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennità di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello *status quo ante delle ex aree di accoglienza. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 863.712,68, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009.

Art. 3.

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3931 del 7 aprile 2011, è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire al Commissario delegato per la ricostruzione ed al Vice Commissario per i beni culturali le risorse provenienti dalle donazioni private, relative agli interventi approvati dal Comitato dei garanti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, sulla base anche degli specifici accordi stipulati dal Dipartimento della protezione civile, la cui realizzazione è affidata rispettivamente al comune dell'Aquila ed al medesimo Vice Commissario per i beni culturali. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

Art. 4.

1. Al fine di consentire la ripresa dell'economia nel territorio colpito dal sisma del 6 aprile 2009, le imprese con sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009, beneficiarie delle agevolazioni e dei finanziamenti di cui ai capi II e IV della legge regione Abruzzo 20 luglio 2002, n. 16, e dei relativi regolamenti di attuazione 13 novembre 2002, n. 3, possono concedere parzialmente o totalmente in locazione gli immobili oggetto delle suddette agevolazioni anche in assenza di una situazione di conclamata crisi aziendale, in deroga all'art. 26, lettera *e)*, della legge regione Abruzzo n. 16/2002 ed agli articoli 36, lettera *e)* e 61, lettera *f)* del relativo regolamento di attuazione n. 3/2002.

2. I contratti di locazione posti in essere ai sensi del comma 1 non possono avere durata superiore ad un anno dalla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 5.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3945 del 13 giugno 2011, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«2. Nella determinazione del canone di cui al comma 1 i sindaci possono tener conto altresì delle oggettive maggiori condizioni di disagio dei nuclei familiari in attesa della riparazione o ricostruzione dell'unità immobiliare di proprietà adibita ad abitazione principale alla data del sisma del 6 aprile 2009, rispetto ai nuclei familiari che alla predetta data occupavano l'abitazione a titolo personale di godimento. Analogo criterio può trovare, altresì, applicazione anche per la rideterminazione dei canoni di locazione degli alloggi del Fondo immobiliare e di quelli occupati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A13596

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, di cui al Regolamento CE n. 501/2008 (Dec. C(2009) 5583 del 23 luglio 2009), seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 32/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2009) 5583 del 23 luglio 2009, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0004558 dell'8 marzo 2011, integrata dalla nota n. 0006751 del 6 aprile 2011, che quantifica in 3.501.601,00 euro il totale delle spese previste, per la seconda annualità, relative ai n. 3 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 1.750.801,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 1.750.800,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0004558 dell'8 marzo 2011 che, a fronte di un contributo nazionale di 1.750.800,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 700.320,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, è autorizzato per la seconda annualità, un cofinanziamento statale di 700.320,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di

rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA - Organismo pagatore - adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10 Economia e finanze, foglio n. 14

11A13267

DECRETO 21 luglio 2011.

Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, di cui al Regolamento CE n. 501/2008, (Dec. C(2008) 8233 del 12 dicembre 2008, seconda annualità, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 31/2011).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'articolo 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3/2008, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 501/2008, recante le modalità di applicazione del predetto regolamento CE n. 3/2008;

Vista la decisione della Commissione europea C(2008) 8233 del 12 dicembre 2008, con la quale vengono approvati i programmi triennali di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei mercati dei paesi terzi e fissati i relativi contributi comunitari;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0004557 dell'8 marzo 2011, integrata dalla nota n.0006751 del 6 aprile 2011 e dalla nota del 15 giugno 2011, che quantifica in 2.929.960,00 euro il totale delle spese previste, per la seconda annualità, relative ai n. 3 programmi di promozione presentati da Organizzazioni italiane, di cui 1.464.980,00 euro a carico del bilancio comunitario ed euro 1.464.980,00 a carico dello Stato Membro;

Vista la medesima nota n. 0004557 dell'8 marzo 2011, che, a fronte di un contributo nazionale di 1.464.980,00 euro, quantifica il fabbisogno statale in 585.992,00 euro, pari al 20 per cento del costo totale dei programmi approvati per l'Italia, restando la differenza, pari al 30 per cento, a carico degli Organismi proponenti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 luglio 2011 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, presentati da Organizzazioni italiane, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento CE n. 3/2008, è autorizzato per la seconda annualità, un cofinanziamento statale di 585.992,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata all'AGEA - Organismo pagatore - secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita nel presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Eventuali rettifiche apportate dalla Commissione europea alla quota comunitaria, dopo la chiusura del progetto, comportano una riduzione proporzionale della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie viene rimborsata al Fondo medesimo.

5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'AGEA - Organismo pagatore - adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2011

L'Ispettore generale capo
AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10
Economia e finanze, foglio n. 13

11A13268

DECRETO 6 ottobre 2011.

"Regionalizzazione orizzontale" del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto il comma 87, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 88 a 124 del medesimo articolo 1, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

Visto il comma 88, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che introduce il nuovo meccanismo di determinazione del saldo obiettivo, che prevede l'applicazione, alla media della spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunta dai conti consuntivi, delle percentuali indicate nel medesimo comma e distinte per province e comuni;

Visto il comma 89, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi;

Visto il comma 91, dell'articolo 1, della citata legge n. 220 del 2010, che prevede, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, che gli enti soggetti al patto di stabilità interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del richiamato comma 88 diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 9 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010, con cui è stata operata, per l'anno 2011, la riduzione dei trasferimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il comma 92, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che, prevede, per il solo anno 2011, che il saldo finanziario di cui al predetto comma 91 è ridotto di una misura pari al 50 per cento della differenza tra l'obiettivo di saldo determinato ai sensi del comma 91 e quello previsto dall'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, se la differenza risulta positiva e che tale saldo è incrementato nella stessa misura del 50 per cento se la differenza risulta negativa;

Visto il comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, il quale prevede che, in sede di prima applicazione del nuovo patto di stabilità interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite misure correttive dello stesso per il solo anno 2011, anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e al fine di distribuire in modo equo il contributo degli enti alla manovra e le differenze positive e negative della variazione della regola e che possono derivare effetti negativi in termini di indebitamento netto, per l'anno 2011, non superiori a 480 milioni di euro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2011 emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in attuazione del citato comma 93 dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che stabilisce, per il solo anno 2011, misure correttive degli obiettivi del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 480 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 69882 del 2011 con cui è stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dell'articolo 1, commi 91, 92 e 93, della citata legge n. 220 del 2010;

Visto il comma 109, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2019,pk220, in cui è previsto che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici e quello del monitoraggio semestrale delle risultanze;

Visto il citato comma 109, terzo periodo, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevede che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visto il comma 110, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che prevede la trasmissione della certificazione del rispetto del patto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e stabilisce che la mancata trasmissione della stessa, entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento al patto di stabilità interno;

Visti l'articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e l'articolo 1, commi 119 e 120, della legge n. 220 del 2010, che stabiliscono le sanzioni a carico degli enti inadempienti al patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi;

Visto il comma 122, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali, in base ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella misura pari alla differenza, registrata nell'anno precedente a quello di riferimento, tra l'obiettivo programmatico assegnato e il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno;

Visto il comma 141, dell'articolo 1, della legge n. 220/2010, che prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione e che tali disposizioni sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata;

Visto il comma 142, con il quale si dispone che, ai fini dell'applicazione del citato comma 141, ogni regione definisce e comunica agli enti locali del proprio territorio il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali, nonché comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica; per l'esercizio 2011, il predetto termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011;

Ravvisata l'opportunità di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - all'emanazione del decreto ministeriale recante i criteri e le modalità per la modifica degli obiettivi posti dal legislatore nazionale;

Vista l'intesa acquisita nella seduta della Conferenza unificata del 22 settembre 2011:

Decreta:

Art. 1.

Acquisizione delle informazioni

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono modificare gli obiettivi del patto di stabilità interno dei singoli enti locali del proprio territorio, in senso peggiorativo o in senso migliorativo, nel rispetto degli obiettivi aggregati e in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce alle regioni che intendono operare la rimodulazione degli obiettivi dei propri enti locali le informazioni relative agli obiettivi, posti dal Legislatore nazionale, di ciascun ente locale ricadente nel territorio regionale, secondo le modalità di cui all'allegato A.

3. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso e le modalità di recupero dei medesimi spazi nel biennio successivo.

4. I comuni e le province che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, entro il 15 ottobre, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso e le modalità di cessione dei medesimi spazi nel biennio successivo.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono facoltative.

6. Gli enti locali che non comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, nei termini previsti, le richieste di rimodulazione dell'obiettivo, sono esclusi dalla compensazione.

7. Gli enti che a fine esercizio conseguono un saldo superiore a un valore percentuale, definito in sede di Consiglio delle autonomie locali, sentite l'ANCI e l'UPI regionali, ovvero, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con l'ANCI e l'UPI regionali, rispetto al saldo obiettivo determinato in base ai commi da 87 a 93 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e che non hanno provveduto a comunicare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano la cessione dei propri spazi finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 1, non beneficiano, nell'anno successivo, delle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Rimodulazione degli obiettivi

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attribuiscono gli spazi finanziari di cui al comma 3 dell'articolo 1 in base ai criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali, sentite l'ANCI e l'UPI regionali, ovvero, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, con l'ANCI e l'UPI regionali. I criteri privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento. Nel biennio successivo all'esercizio in corso, l'attribuzione degli spazi finanziari tiene prioritariamente conto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 3.

2. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 1, superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dagli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla attribuzione secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non autorizzano la rimodulazione degli obiettivi agli enti, di cui al comma 4 dell'articolo 1, se finalizzata alla realizzazione di spesa corrente di carattere discrezionale.

Art. 3.

Recupero degli spazi finanziari ceduti

1. Agli enti di cui al comma 3 dell'articolo 1, è riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari

ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

2. Agli enti di cui al comma 4 dell'articolo 1, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita.

3. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e quelli attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Art. 4.

Comunicazione dei nuovi obiettivi

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre, comunicano agli enti locali interessati dalla rimodulazione, nonché all'ANCI e all'UPI regionali, l'obiettivo dell'anno di riferimento, rideterminato ai sensi dell'articolo 2, e gli obiettivi del biennio successivo all'anno di riferimento, rideterminati ai sensi dell'articolo 3.

2. Entro il termine perentorio del 31 ottobre, le regioni comunicano, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento, secondo le modalità di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale comunicano l'obiettivo complessivo rideterminato al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

4. In caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti e secondo le modalità previste al comma 2, non opera la rimodulazione degli obiettivi.

5. Gli enti locali che, ai sensi del presente decreto rideterminano i propri obiettivi sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, provvedono a trasmettere i nuovi obiettivi, utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "http://www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", entro 15 giorni dalla loro rideterminazione.

Art. 5.

Monitoraggio e certificazione

1. Ai fini della definizione dei criteri di cui all'articolo 2, le regioni possono richiedere, agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, informazioni aggiuntive a quelle che i medesimi enti forniscono al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dei commi 109 e 110, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce alle regioni che applicano il presente decreto le informazioni, di cui ai commi 109 e 110 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, utili alla valutazione dei risultati degli enti locali ricadenti nel territorio regionale, secondo le modalità di cui all'allegato A.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Conferenza unificata, all'ANCI e all'UPI.

2. Nel rispetto dell'autonomia regionale le regioni possono adottare gli allegati di cui al comma 1, previo confronto in sede CAL e parere dell'ANCI e dell'UPI regionale.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano che esercitano le funzioni in materia di finanza locale perseguono le finalità del presente decreto con riferimento agli enti locali del loro territorio nel rispetto dei relativi statuti speciali e delle correlate norme attuative.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2011

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *A*

Accesso al sistema informativo della RGS

Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni utili per la rimodulazione degli obiettivi prevista dai commi 141 e 142 dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010 (Patto "orizzontale"), il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, consente l'accesso, da parte delle regioni che intendono dar seguito a quanto disposto dal presente decreto, a una partizione del proprio sistema informativo. L'accesso è finalizzato all'acquisizione da parte di ogni regione e provincia autonoma, per ciascun ente locale ricadente nel proprio territorio regionale, delle informazioni relative: 1) ai singoli obiettivi, determinati in base alla normativa statale vigente; 2) alle risultanze del monitoraggio semestrale previsto dall'articolo 1, comma 109, della legge n. 220 del 2010; 3) ai risultati conseguiti rispetto gli obiettivi desunti dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 110, della legge n. 220 del 2010.

Ai fini dell'accesso al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato – Data Warehouse RGS - è necessario che la regione o provincia autonoma interessata invii una richiesta, mediante casella e-mail istituzionale, all'indirizzo pattostab@tesoro.it. A seguito della richiesta verrà rilasciata l'utenza e la password mediante le quali sarà possibile accedere al sistema di cui sopra. E' previsto il rilascio di una sola utenza e password per regione richiedente.

ALLEGATO *B*

Prospetto da compilare e regole per la trasmissione

La regione comunica, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, gli obiettivi rideterminati per ciascun ente e per ciascun anno del triennio di riferimento, secondo il prospetto e le modalità descritte nel presente allegato.

Ciascuna regione accede all'applicazione *web* predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante le credenziali acquisite con le modalità descritte nell'allegato A, e inserisce, nell'apposito prospetto "Patto orizzontale", le informazioni relative ai singoli obiettivi rideterminati, ai sensi del presente decreto, per ciascun ente interessato. Il prospetto, una volta compilato in tutte le sue parti e stampato con le funzionalità della medesima applicazione, è spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il prospetto "Patto orizzontale"

Il prospetto "Patto orizzontale" si compone di 3 tabelle, una per ciascun anno del triennio di riferimento, a loro volta composta da 3 sezioni: la sezione anagrafica, la sezione relativa alla cessione o acquisizione degli spazi finanziari e la sezione relativa al calcolo del nuovo obiettivo rideterminato in virtù del patto regionalizzato orizzontale.

Nella prima sezione sono inseriti, relativamente a ciascun ente locale che partecipa alla regionalizzazione orizzontale, nella colonna (a) la denominazione dell'ente e nella colonna (b) il tipo di ente locale (provincia o comune).

Nella seconda sezione sono inserite le quote di obiettivo che gli enti, nell'anno di riferimento, intendono cedere o acquisire dal comparto degli enti locali della regione di appartenenza. I valori della seconda sezione sono inseriti sempre con segno positivo.

Infine, nell'ultima sezione sono automaticamente calcolati i nuovi obiettivi attribuiti a ciascun ente locale in virtù dell'applicazione del patto regionalizzato orizzontale. L'applicazione inserisce, automaticamente, nella colonna (e) l'obiettivo determinato in base ai commi da 89 a 93, dell'articolo 1, della legge n. 220 del 2010. Più precisamente nella colonna (e) sono riportati, per le province, i valori indicati nella cella denominata (af) nel prospetto per la definizione degli obiettivi OB/11/P e per i comuni i valori indicati nella cella denominata (ab) nel prospetto OB/11/C.

Nella colonna (f) è riportata la variazione dell'obiettivo che coinvolge ciascun ente in base a quanto disposto dal presente decreto e infine, nella colonna (g) è evidenziato l'obiettivo rideterminato ottenuto come somma dell'obiettivo originario (colonna (e)) e la variazione apportata (colonna (f)).

Si segnala che il totale delle quote cedute ed il totale delle quote acquisite devono risultare uguali, quindi, il totale degli importi indicati nella colonna (c) deve risultare uguale al totale di quelli indicati nella colonna (d). Conseguentemente, anche il totale delle variazioni, riportate nella colonna (f), è uguale a zero e il totale dell'obiettivo rideterminato, indicato nella colonna (g), è uguale al totale dell'obiettivo iniziale, indicato della colonna (e).

L'applicazione informatica verifica la congruenza dei dati inseriti evidenziando eventuali errori. La verifica avviene tramite il controllo dell'uguaglianza degli importi complessivamente ceduti ed acquisiti (totale delle colonne (c) e (d)). Il totale delle quote obiettivo che gli enti locali cedenti hanno messo a disposizione, peggiorando il proprio saldo finanziario, deve risultare uguale al totale delle quote ripartite fra gli enti che beneficiano di un miglioramento dell'obiettivo. In caso di incongruenza il sistema di acquisizione si blocca sino a quando l'incongruenza non è rimossa.

Aggiornamento dei prospetti degli obiettivi (OB/11/P e OB/11/C)

Una volta inseriti i dati nell'allegato prospetto "Patto orizzontale", l'applicazione informatica aggiorna automaticamente la casella (ah), per il 2011, (ah)' per il 2012 e (ah)'' per il 2013, del prospetto per la determinazione degli obiettivi OB/11/P per le province, e la casella (ad), per il 2011, (ad)' per il 2012 e (ad)'' per il 2013, dell'analogo prospetto OB/11/C relativo ai comuni, con le informazioni presenti nelle colonne (g) del prospetto "Patto orizzontale" acquisite con il segno algebrico con cui sono iscritte nelle colonne (g) medesime. L'applicazione aggiorna automaticamente anche il dato relativo al patto regionalizzato "verticale". Conseguentemente ciascun ente locale trasmette, con le modalità indicate al comma 4 dell'articolo 4 del presente decreto, il dato relativo all'obiettivo finale indicato nelle caselle (al), (am) e (an) del prospetto OB/11/P relativo alle province, e nelle caselle (af), (ag) e (ah) del prospetto OB/11/C relativo ai comuni.

Le regole per l'accesso all'applicazione *web* ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.pattostabilita.rgs.tesoro.it oppure all'indirizzo http:\\pattostabilita.tesoro.it\Patto.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marrandino Giuseppina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Marrandino Giuseppina, nata il 13 marzo 1971 a Cesa (Caserta), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Marrandino è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 12 marzo 1997 in Italia presso la Università degli studi di Napoli Federico II;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pistoia;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Marrandino Giuseppina, nata il 13 marzo 1971 a Cesa (Caserta), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 27 settembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13137

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dabija Zadnipru Galina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Dabija Zadnipru Galina, nata il 24 maggio 1972 a Ocnita (Repubblica di Moldova), cittadina moldova, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale moldavo, ai fini dell'accesso all'albo dei «chimici - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Chimist, profesor de Chimie, specialitatea Chimie» presso la «Universitatii de Stat din Moldova» nel giugno 1994;

Preso atto che questo titolo accademico è condizione necessaria e sufficiente all'esercizio della professione di chimico nel territorio della Repubblica di Moldova, come dichiarato dall'Ambasciata d'Italia a Chisinau;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato altresì che la richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al chimico italiano, non è necessario applicare le misure compensative;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rinnovato dalla Questura di Frosinone fino al 6 luglio 2013;

Decreta:

Alla sig.ra Dabija Zadnipru Galina, nata il 24 maggio 1972 a Ocnita (Repubblica di Moldova), cittadina moldova, è riconosciuto il titolo professionale di «Chimist, profesor de Chimie, specialitatea Chimie» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «chimici» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Roma, 27 settembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13138

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lancione Teresa Orsola, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Lancione Teresa Orsola, nata il 7 novembre 1972 a Londra (UK), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Lancione è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 31 ottobre 1991 in Italia presso la Università di Pisa;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Pisa;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 dicembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma 5, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Lancione Teresa Orsola, nata il 7 novembre 1972 a Londra (UK), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 27 settembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13139

DECRETO 28 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cavallini Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Cavallini Laura, nata il 31 ottobre 1980 a Cavarzere (VE), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Cavallini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 7.2.2007 in Italia presso la Università degli studi di Ferrara;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rovigo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8.9.2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);

Ritenuto di non attribuire rilevanza ai certificati di attività presso studi legali italiani, prodotti dall' interessata, ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in quanto si tratta di attività analoga a quella che può essere svolta durante la pratica forense, già tenuta in considerazione per una diminuzione della misura stessa;

Ritenuto di non attribuire rilevanza alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalità è, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione "professionale" dell'"abogado" spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di "avvocato" in Italia;

Ritenuto che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale";

Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Cavallini Laura, nata il 31 ottobre 1980 a Cavarzere (VE), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati".

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 28 settembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A13140

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Raischi Crasovan Emanulea Roxana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Crasovan Emanuela Roxana nata a Arad (Romania) chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist in domeniul medicina generala conseguito in Romania presso l'Università Ovest «Vasile Goldis» Facoltà di Medicina Generale e Odontoiatria di Arad in data settembre 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata che ha conseguito il predetto titolo con il cognome Raischi;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 4 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione «che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario»;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistenta Medicala Generala» conseguito in Romania presso l'Università Ovest «Vasile Goldis» Facoltà di Medicina Generale e Odontoiatria di Arad in data settembre 2006, dalla signora Raischi Emanulea Roxana coniugata Crasovan nata a Arad il 15 ottobre 1984, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Raischi Emanulea Roxana coniugata Crasovan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12854

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Lutai Stefan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Lutai Stefan, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Baia Mare nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Baia Mare nell'anno 1999 dal sig. Lutai Stefan nato a Viseu de Sus (Romania) il giorno 8 maggio 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Lutai Stefan è autorizzato a esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12848

DECRETO 26 settembre 2011.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di diquat, sulla base del dossier A1412A di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del

10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80, concernente «Misure transitorie»;

Visti i relativi regolamenti (UE) della commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva 2001/21/CE della commissione del 5 marzo 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva diquat;

Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 novembre 2001 che indica il 31 dicembre 2011 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva diquat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della commissione del 10 novembre 2010, che proroga la scadenza dell'iscrizione in allegato I della sostanza attiva diquat fino al 31 dicembre 2015;

Visto il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata l'impresa titolare intesa ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla base del fascicolo A1412A conforme all'allegato III del citato decreto legislativon. 194/1995, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento «Reglone W», presentato dall'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A;

Vista, inoltre, la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione a variazioni amministrative relative ad officine di confezionamento e ad estensione di taglie dall'impresa titolare per il prodotto fitosanitario di cui trattasi, e indicate nell'allegato al presente decreto;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del citato 20 novembre 2001, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva diquat;

Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo A1412A, ottenuta dal Istituto superiore di sanità, al fine di ri-registrare i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2015, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto alle condizioni definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 sulla base del fascicolo A1412A conforme all'All. III;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva diquat, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata e alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio

.Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva diquat ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **A1412A** di All. III **fino al 31 dicembre 2015** ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2001 di recepimento della direttiva di inclusione 2001/21/CE della Commissione del 5 marzo 2001 e del decreto ministeriale 30 dicembre 2010 di recepimento della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010.

	N. reg.ne	**Nome prodotto**	**Data reg.ne**	**Impresa**	**Modifiche autorizzate**
1.	0630	Reglone W	23/03/1976	Syngenta Crop Protection S.p.A;	- estensione agli stabilimenti di confezionamento: **Althaller Italia S.p.A.** San Colombano al Lambro(MI)**; Sipcam S.p.A.** Salerano S/Lambro (LO) - Autorizzazione delle taglie: **10-20 l**

s.a. diquat FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

syngenta.

REGLONE® W

Diserbante-disseccante ad azione totale liquido a base di DIQUAT

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
diquat puro g 17 (200 g/l)
(sotto forma di dibromuro monoidrato)
bagnanti e diluenti q.b. a g 100

ATTENZIONE: Data l'elevata tossicità del prodotto il suo impiego è consentito esclusivamente al personale qualificato munito del patentino di cui all'art. 25 del D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290

MOLTO TOSSICO

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione
Molto tossico per inalazione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio)

Registrazione Ministero della Salute n. 0630 del 23.03.76
Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Stabilimenti di confezionamento:
ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
Altre taglie: litri 5,10,20
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: 10 ml per ingestione sono la dose mortale-uomo. L'insorgenza della sintomatologia può essere immediata o ritardata; gli effetti immediati sono: vomito, dolori addominali, irritazione (fino a causticazione) della bocca, della trachea e dell'esofago, difficoltà nella deglutizione, diarrea. Gli effetti ritardati (2-3 giorni) possono essere a carico del rene (oliguria), del fegato (ittero) ed infine del polmone (organo bersaglio principale) con tosse, dispnea, edema polmonare, con esito in fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria.
Terapia: in caso di ingestione: ricoverare immediatamente il paziente in ospedale dotato di reparto di rianimazione dopo preavviso telefonico dell'imminente ricovero. Indurre il vomito e praticare lavanda gastrica, eseguire il test di ricerca del diquat nelle urine e nell'aspirato gastrico e nel sangue, somministrare una sospensione al 15% di terra di fuller e 200 ml di soluzione acquosa al 20% di mannitolo. In caso di contatto per altre vie (cute e mucose) lavare immediatamente ed abbondantemente per impedire l'assorbimento, tenendo sempre presente che trattasi di prodotto ad altissima tossicità.
Controindicazione: non dare ossigeno.

Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
REGLONE W è un formulato liquido a base di Diquat con azione diserbante-disseccante; ha le seguenti caratteristiche e proprietà: Distrugge rapidamente le parti verdi di tutte le piante colpite dal prodotto irrorato.
Non lascia residui fitotossici nel terreno perchè totalmente disattivato a contatto del suolo. Non agisce sulle parti legnose delle colture. Utilizzabile sia su terreno bagnato, sia dopo prolungata siccità. Resistente alla pioggia caduta anche subito dopo il trattamento.
Applicabile in qualsiasi periodo dell'anno, in quanto agisce indipendentemente dalla temperatura.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il trattamento deve essere effettuato in presenza della vegetazione infestante: per l'esecuzione dello stesso si consiglia l'impiego di attrezzature dotate di getto controllato ed uniforme. Il prodotto va utilizzato con 300-800 litri di acqua ad ettaro e più, tenendo conto dello sviluppo delle infestanti da trattare. Impiegare solo acqua pulita, perchè REGLONE W si disattiva in acque fortemente torbide.

IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE
Può essere applicato con tutti i tipi di attrezzature: non utilizzare atomizzatori, per evitare sia la dispersione con danno alle parti verdi e a quelle non ancora ben lignificate di tutte le colture erbacee ed arboree, sia l'inalazione da parte degli operatori.
Si consiglia l'uso di maschere protettive per ovviare a quest'ultimo inconveniente.

CAMPI DI IMPIEGO E DOSI (riferite ad ettaro)

DISERBI
- lt 3,3-5: diserbo totale e parziale: diserbo controllato e non-coltura in vigneto, frutteto, agrumeto e colture arboree in genere; preparazione e conservazione delle piazzole in oliveto; spollonatura del vigneto;
- lt 2-4: diserbo vivai; diserbo pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza; lotta contro la cuscuta; diserbo interfilare e interparcellare delle colture industriali, orticole e floreali; diserbo asparagiale;
- lt 2,5-3,3: diserbo erba medica (escluso anno di impianto);
- lt 3,3-5: diserbo mais e semina senza aratura (sod-seeding).

DISSECCAMENTO COLTURE
- lt 1,6-3,3: disseccamento colture da seme, quali erba medica, mais, grano; disseccamento piante da fibra;
- lt 3,3-5: disseccamento culmi patate.

Nel diserbo dell'olivo, dei vivai, in pre-semina, pre-trapianto, pre-emergenza, contro la cuscuta, nei trattamenti interfile e interparcellare, delle colture orticole, industriali e floreali, nel diserbo delle asparagiaie e dell'erba medica è ammesso un solo trattamento all'anno. Per le applicazioni su vite, frutteti ed agrumeti effettuare 1-3 trattamenti l'anno, per tutte le altre colture un solo trattamento l'anno.

COMPATIBILITA'
E' sempre consigliabile usare le miscele subito dopo la loro preparazione.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA'
Trattandosi di un diserbante-disseccante ad azione sulla clorofilla può arrecare danno a tutte le parti verdi o non ancora bene lignificate delle colture erbacee ed arboree. Pertanto deve essere impiegato solo per i casi indicati.

RISCHI DI NOCIVITA'
E' nocivo per gli insetti utili, per gli animali domestici e per il bestiame. La lepre è particolarmente sensibile, perciò, tenendo conto delle sue abitudini nutrizionali, si consiglia, in caso di zone di caccia, di eseguire il trattamento al mattino durante le prime ore di lavoro.
Sospendere i trattamenti 10 giorni prima della raccolta delle patate e 30 giorni prima della raccolta delle altre colture.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

26 SET. 2011

MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione

syngenta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

26 SET. 2011

11A13083

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Nicoleta Cecilia Costache, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Radu Nicoleta Cecilia, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Slobozia nell'anno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome di Costache;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Slobozia nell'anno 1997 dalla sig.ra Costache Nicoleta Cecilia, nata a Lehliu Gara (Romania) il 18 gennaio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Costache Nicoleta Cecilia coniugata Radu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A13384

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Doltu Viorica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Doltu Viorica, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale di specializzazione «Sanatate e Temperanta» di Braila nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome di Cozma;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent generalist», conseguito in Romania presso la scuola postliceale di specializzazione «Sanatate e Temperanta» di Braila nell'anno 1996 dalla sig.ra Cozma Viorica, nata a Focsani (Romania) il 21 novembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cozma Viorica coniugata Doltu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A13385

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 luglio 2011.

Delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. avv. Roberto Rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 3 dell'art. 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e il comma 4 del medesimo art. 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni e interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 28 marzo 2011), con il quale l'on. avv. Francesco Saverio Romano è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 108 dell' 11 maggio 2011), con il quale l'on. avv. Roberto Rosso è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

Ravvisata l'opportunità di determinare le attribuzioni di alcune funzioni istituzionali delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al Sottosegretario di Stato on. avv. Roberto Rosso le funzioni di indirizzo politico- amministrativo relative alle seguenti materie:

a) studio ed elaborazione di progetti normativi di revisione dell'attuale disciplina commerciale del riso;

b) studio delle problematiche relative al settore tabacchicolo a livello nazionale e comunitario;

c) studio delle problematiche connesse all'apicoltura;

d) studio e ricerca di organismi alternativi a quelli geneticamente modificati;

e) studio delle problematiche relative al settore venatorio;

f) studio delle problematiche relative alla politica del settore dell'industria alimentare.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato, inoltre, in armonia con gli indirizzi del Ministro a rispondere, per le attribuzioni di sua competenza, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi dall'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte e orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 12 luglio 2011

Il Ministro: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 8, foglio n. 151

11A13597

DECRETO 15 settembre 2011.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario alla DOC «Amelia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, comma 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica ministeriale 25 novembre 1989 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Amerini» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16360 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla società "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l." dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli Amerini»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 11348 del 16 maggio 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Amerini» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visto il decreto 6 giugno 2011 concernente la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Amerini» in «Amelia» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Considerato che il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato per la DOC «Colli Amerini»risulta pienamente applicabile alla DOC «Amelia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Colli Amerini», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16360 del 21 luglio 2009 ed adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto dirigenziale prot. 11348 del 16 maggio 2011, è applicabile alla DOC «Amelia» ai sensi del decreto ministeriale 6 giugno 2011 indicato nelle premesse.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» autorizzata dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo adeguato con decreto dirigenziale prot. 11348 del 16 maggio 2011, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 16360 del 21 luglio 2009 e dal decreto dirigenziale di adeguamento prot. 11348 del 16 maggio 2011.

3. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A12855

DECRETO 21 settembre 2011.

Iscrizione di nuove varietà nel registro nazionale delle varietà di specie ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la già citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie ortive indicate nel presente dispositivo;

Considerato che l'iscrizione delle stesse varietà, nel relativo registro, era stata temporaneamente sospesa per l'espletamento di controlli tecnico-amministrativi delle domande d'iscrizione;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio del 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le sotto elencate varietà di specie ortive, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Ibrido	Responsabile conservazione in purezza	Lista del registro
Cicoria	**TT 4050**	3044		T&T Vegetables seeds s.r.l.	A
Cicoria	**TT 506**	3043		T&T Vegetables seeds s.r.l.	A
Pomodoro	Red Arcobaleno	3122	H	Az. Agr. “Farao” di Renato Faraone Mennella	A
Pomodoro	Redlyco	3146	H	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	A
Zucchino	Giove	3148	H	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	A
Zucchino	Apollo	3149	H	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.	A

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A12971

DECRETO 27 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l’art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l’esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell’art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la domanda presentata dalla Regione Siciliana per conto dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna»;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2011;

Viste le istanze e controdeduzioni pervenute, nei termini e nei modi previsti, da parte del Consorzio di tutela dei vini Etna in merito alla proposta di disciplinare sopra citata, intese a precisare le modalità di produzione della tipologia spumante, nonché un aumento da due a quattro anni del periodo minimo di invecchiamento per la tipologia rosso riserva e a segnalare alcune correzioni da apportare ai nomi delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'allegato 1 del disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana all'accoglimento delle istanze e controdeduzioni sopra citate;

Visto il parere espresso nella riunione del 14 e15 settembre 2011, dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole all'accoglimento delle citate istanze e controdeduzioni;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Etna», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Etna», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 5.

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Etna», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "ETNA"

Articolo1. Denominazione e vini

1.La denominazione di origine controllata «Etna» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

"Etna" bianco
"Etna" bianco superiore

"Etna" rosso
"Etna" rosso riserva

"Etna" rosato

"Etna" spumante.

2. La produzione della tipologia "Etna" bianco superiore, di cui al comma 1, è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte nella zona delimitata ricadente nel comune di Milo, specificata nel successivo articolo 3**.**

Articolo 2. Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata "Etna" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

- "Etna" bianco
Carricante minimo 60%;
Catarratto bianco comune o lucido da 0 a 40%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15 % del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia , iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.
.

-"Etna" bianco superiore
Carricante minimo 80% .
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 20% del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia , come sopra specificato.

-"Etna" rosso (anche riserva)
-"Etna" rosato
Nerello Mascalese minimo 80%**;**
Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) da 0 a 20%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia , come sopra specificato.

-"Etna" spumante (rosato o vinificato in bianco)
- Nerello Mascalese minimo 60%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 40% altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia come sopra specificato

Articolo 3. Zona di produzione delle uve

1.La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Etna" ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di Biancavilia, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.
Tale zona è così delimitata:
da Casale Brancato a quota 1.000 in contrada Somatorie, che rappresenta l'estremo limite nord-ovest, il confine scende lungo il torrente Torretta verso sud-ovest, fino alla confluenza del torrente Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio dell'Aquila. Da questo punto, il confine è rappresentato dalla quota 600, che attraversa le contrade Scannacavoli, Mancusa, Piano Vite, Poggio Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino, Timpazza, giunge all'abitato di Borello e, attraverso le contrade Palatella, Mompilieri, Gonnella, Serricciola, giunge all'abitato di Pedara e, lungo la provinciale Pedara-Trecastagni-Viagrande, raggiunge l'abitato di Viagrande. Da questo centro abitato in poi, il confine est della zona viene rappresentato dalla curva di livello di metri 400 che attraversa le contrade: Sciarelle Lavinaro, Pennisi, Pisanello, Passo Pomo, Favazza, Perazzo, e giunge a ovest dell'abitato di Piedimonte, e quindi, raggiunto il torrente Ciappanotto, segue il suo corso fino all'abitato di Linguaglossa, a quota 520. Da questo centro abitato, il confine nord-est viene rappresentato dal letto dei vallone Ciapparotta, all'incrocio della strada ferrata della Circumetnea a quota 550. Da questo punto il confine raggiunge il limite nord-est della colata lavica dei 1923 e oltrepassa la strada Linguaglossa Castiglione a quota 624; da qui, lungo la carrabile fra le contrade Recanati e Pantano, intercetta ancora la strada ferrata Circumetnea e raggiunge il limite nord della colata lavica 1911, a quota 600. Da qui, lungo il letto dei vallone Sciambro, raggiunge il fiume Alcantara.
Il confine nord è rappresentato dalla riva destra dei fiume Alcantara fino all'abitato dei comune di Randazzo. Da questo abitato, il limite della zona è rappresentato da quota 800 che, attraverso le contrade Crocetta, Lupara, Pino, Sciara Nuova, Marchesa, penetra nella colata lavica dei 1911 e, attraverso le contrade Sciara Manica e Zacchino Pietre, raggiunge il letto dei vallone Salto dei Bue. Da questo punto in poi, il limite viene rappresentato dalla curva di livello 900 che, attraverso le contrade Ciapparo, Cannizzaro, Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Algerazzi, oltrepassa il vallone San Giacomo, quindi, attraverso la lava dei 1792, raggiunge contrada Piricoco a nord di monte Ilice, all'estremo sud-est della predetta colata lavica. Da questo punto in poi il confine è rappresentato dalla curva di livello 1.000 che, attraverso le contrade Cicirello, Monte Po, Pila, Serruggeri, Camercia, Dagala dell'Ascino, Eredità-Mollecchino, Perciata e Cavaliere, raggiunge Casale Brancato.

Articolo 4. Norme per la viticoltura

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Etna" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.

2.Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Etna" devono essere le seguenti:
Etna bianco, rosso e rosato 9 t/ha;
Etna" rosso riserva 8 t/ha .
Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

3.I titoli alcolometrici minimi naturali delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Etna"devono essere i seguenti:
Etna bianco 11% vol
Etna bianco superiore 11,5 % vol
Etna rosso 12% vol
Etna rosso riserva 12,5% vol
Etna rosato 12% vol
Etna spumante 10% vol

Articolo 5 **-** Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento e affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'Art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata .

2.La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie non dovrà essere superiore al 70%; qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4**.** La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

5. La tipologia spumante deve essere ottenuta:

- per la tipologia rosato, mediante la vinificazione "in rosato" delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente;

- per la tipologia bianco, mediante la vinificazione in bianco delle uve rosse .

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi.

6. La tipologia "Etna" rosso può utilizzare la menzione "riserva" solo se sottoposto ad un periodo di invecchiamento all'interno della zona di produzione di almeno quattro anni, di cui almeno 12 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6 .Caratteristiche al consumo.

1.I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell' immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche**:**

«Etna» bianco
colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;
odore: delicato ,caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol;
acidità totale: minimo 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: da 18 g/l*;*

"Etna" bianco superiore
colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini;
odore: delicato ,caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidità totale : da 5,5 a 7 gr/l;
estratto non riduttore minimo***:*** 18 g/l

"Etna" rosso
colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo**:** 20 g/l

"Etna" rosso riserva
colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo**:** 20 g/l

"Etna" rosato
colore: rosato tendente al rubino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l

"Etna" spumante
spuma: fine e persistente
colore: per il tipo rosato: rosato scarico con riflessi rubino con l'invecchiamento; per il tipo bianco: giallo paglierino scarico, con riflessi dorati con l'invecchiamento;
odore: intenso e caratteristico, con delicato sentore di lievito

sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,0 g/l
estratto non riduttore minimo: 15 g/l
Per tutte le suddette tipologie, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7. Etichettatura e presentazione

1.La denominazione di origine controllata dei vini "Etna" può essere seguita da indicazioni geografiche aggiuntive riferite ad unità amministrative o contrade , dalle quali provengono le uve, così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

2.Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purchè non si confondano con le menzioni geografiche aggiuntive, fatte salvi i diritti acquisiti, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3.Per tutti i vini a denominazione di origine controllata Etna è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con l'esclusione degli spumanti non millesimati.

Articolo 8. Confezionamento

1.I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in contenitori di vetro di volume nominale fino a 5 litri.

2.Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

3.Per gli altri vini a denominazione di origine controllata "Etna" é obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca di sughero o di altri materiali consentiti dalla normativa vigente.

4.Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

Allegato 1

Elenco menzioni geografiche aggiuntive

Nel comune di CASTIGLIONE DI SICILIA :

1. Contrada Acquafredda : è compresa all'interno del foglio di mappa 1, ed è delimitata a nord con il comune di Moio Alcantara ad ovest e sud con il comune di Randazzo è ad Est con la strada comunale denominata "Croce Monaci";
2. Contrada Cottanera : è compresa all'interno dei fogli di mappa 1-2- 20, ed è delimitata a nord con il con il fiume Alcantara, ad ovest con la strada comunale denominata "Croce Monaci", a sud con la strada provinciale n 89, ad est con la tratta della ferrovia dello Stato ora dimessa;
3. Contrada Diciasettesalme : è compresa all'interno del foglio di mappa 2, ed è delimitata a nord con il fiume Alcantara, a Sud con la S.P.89, ad Est con la S.P.7-III, ad Ovest con la ferrovia dello Stato ora dimessa;
4. Contrada Mille Cocchita: è compresa all'interno dei fogli di mappa 3-5 ed è delimitata a nord con strada comunale denominata Moio Torreguarino, a Sud con la S.P.7-II, ad ovest con la S.P.7-III, ad Est con la strada comunale denominata Paneferrara;
5. Contrada Carranco: è compresa all'interno del foglio di mappa 5, ed è delimitata a nord ed a Ovest con Fiume Alcantara, a Sud con la la strada comunale denominata Moio Torreguarino, ad Est con strada comunale denominata Carranco;
6. Contrada Torreguarino: è compresa all'interno del foglio di mappa 6 ed è delimitata a nord ed a Ovest con la la strada comunale denominata Moio Torreguarino, a Sud con strada comunale denominata Paneferrara; ad Est con ex ferrovia dello stato ora dimessa;
7. Contrada Feudo di Mezzo : è compresa all'interno del foglio di mappa 20 ed è delimitata a nord la strada provinciale n 89, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo, a sud con la SS.l 20, ad est con la con la S.P.7-III;
8. Contrada Santo Spirito : è compresa all'interno dei fogli di mappa 36-37-61 è delimitata a nord con la SS.]20, a Sud e ad Est con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo;
9. Contrada Marchesa : è compresa all'interno del foglio di mappa 61, ed è delimitata a nord con la SS.l20, a nord-ovest con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, Sud-Ovest con la strada comunale denominata Passopiscairo-collebbasso, ad Est con la strada comunale denominata Marchesa, a Sud la strada comunale denominata collebbasso-Montedolce ;
10. Contrada Passo Chianche: è compresa all'interno del foglio di mappa 60, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Panebianco -Guardiola, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo, ad Est con torrente della Guardiola, a Sud la strada comunale denominata Cisterna-collebbasso ;
11. Contrada Guardiola: è compresa all'interno del foglio di mappa 61, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, ad ovest con il torrente della Guardiola, a Sud ed Est con la strada comunale denominata Passopisciaro-collebbasso;
12. Contrada Rampante : è compresa all'interno del foglio di mappa 62, ed è delimitata a nord e nord-est con la SS.l 20 , ad Est e a sud con la strada comunale denominata Rampante , ad Ovest con la strada comunale denominata Marchesa;
13. Contrada Montedolce : è compresa all'interno dei fogli di mappa 63-77, ed è delimitata a Nord con la SS.120 , a ovest con la strada comunale denominata Rampante, ad Est con la strada comunale denominata Montedolce-Lo Monaco, a Sud con la strada comunale denominata Barbabecchi;
14. Contrada Zucconerò : è compresa all'interno del foglio di mappa 68-73 ed è delimitata a Nord con la SS. 120 , a ovest con la strada comunale denominata Montedolce-Lo Monaco , ad Est con la strada comunale denominata Zucconerò, a Sud e Sud-Est con la strada comunale denominata Pettinociarelle;
15. Contrada Pettinociarelle : è compresa all'interno del foglio di mappa 64, ed è delimitata a Nord con la SS.l20, ad ovest, e sud con la strada comunale denominata Zucconerò, ad Est con la strada comunale denominata Battiati;
16. Contrada Schigliatore : è compresa all'interno del foglio di mappa 79, ed è delimitata a Nord con la SS.120, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, ad Est con la colata lavica del 1923, a Sud con le paricelle 1 e 12 del foglio 86 e strada vicinale grotta paglia;
17. Contrada Imboscamento : è compresa all'interno del foglio di mappa 65-80, ed è delimitata a Nord e nord-Estcon la Ferrovia circumetnea , ad est a ovest, ed a Sud con la strada comunale denominata Schigliatore;
18. Contrada Grotta della Paglia : è compresa all'interno del foglio di mappa 86, ed è delimitata a Nord con le paricelle 1 e 12 del foglio 86, ad est e nord-Est strada vicinale grotta paglia, ad ovest
con la strada comunale denominata Battiati, a sud con strada comunale;
19. Contrada Mantra murata : è compresa all'interno del foglio di mappa 88, ed è delimitata ad ovest con la strada vicinale grotta paglia, a Nord con strada vicinale ed il limite di foglio 89, ad est a sud e sud-est con strada vicinale sciara-picciolo;

20. Contrada Dafara Galluzzo : è compresa all'interno del foglio di mappa 89, ed è delimitata a Nord con la SS.l20, a Nord-Ovest strada comunale denominata Vitalba, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, ad est a sud e sud-est con strada vicinale sciara-picciolo;
21. Contrada Dragala Gualtieri : è compresa all'interno dei fogli di mappa 90-91-92, ed è delimitata a Nord con il punto di unione del foglio 85 e 84, a nord -ovest con il limete del foglio di mappa 84, ad ovest e a Sud con la strada comunale denominata piano filici, a sud-ovest con il limite del foglio di mappa 88;
22. Contrada Palmellata : è compresa all'interno del foglio di mappa 85 ed è delimitata a Nord e nord-ovest con strada comunale palmellata, ad ovest con il limite del foglio di mappa 92 , a Sud con il limite del foglio di mappa 92 e il limite del comune di Linguaglossa;
23. Contrada Piano filici : è compresa all'interno dei fogli di mappa 84-85, ed è delimitata a Nord e nord-est con S.S.120, ad ovest con strada comunale denominata casazza, a Sud e ad Est con strada
comunale palmellata;
24. Contrada Picciolo : è compresa all'interno del foglio di mappa 83, ed è delimitata a Nord con S.S.120, ad ovest con strada comunale denominata Mongibello, a Sud con il limite del foglio di
mappa 89, ad Est con il limite del foglio di mappa 84;
25. Contrada Caristia : è compresa all'interno del foglio di mappa 82, ed è delimitata a sud con .S.120, ad ovest con strada comunale denominata Cammarata, a Est con la strada Regia trazzera di Linguaglossa, a nord con strada comunale denominata pantano;
26. Contrada Moscamento : è compresa all'interno del foglio di mappa 82, ed è delimitata a sud con S.S.120, ad est con il limite di foglio 82 che percorre la stradella vicinale, ad ovest e con la strada
denominata Moscamento, a Nord con il limite con il foglio di mappa 67e la strada denominata Moscamento;
27. Contrada Fossa san Marco : è compresa all'interno del foglio di mappa 67, ed è delimitata a sud con il limite del foglio di mappa 81 che costeggia la strada denominata Moscamento, ad est con il
limite del foglio di foglio 82 che percorre la stradella vicinale denominata cammarata, ad ovest con la strada denominata Moscamento, a Nord con strada denominata pantano- casabianca;
28. Contrada Pontale Palino : è compresa all'interno del foglio di mappa 65 -80, ed è delimitata a sud con la ferrovia circum-etnea, ad est con la strada denominata Moscamento, a Nord con il limite
del foglio 46 e strada vicinale, ad ovest con strada comunale galofalo;
29. Contrada Grasà : è compresa all'interno del foglio di mappa 46, ed è delimitata a sud con il limite del foglio 46 e strada vicinale, ad ovest con strada comunale denominata galofalo, ad est a nord
e nord est con la strada denominata Ciappe -mancina;
30. Contrada Piano dei daini : è compresa all'interno del foglio di mappa 45-42, ed è delimitata a sud con la S.S.120, ad est con strada comunale denominata Galofalo, ad ovest con la strada denominata Solecchiata, a Nord con il limite del foglio 44 e strada vicinale;
31. Contrada Zottorinotto : è compresa all'interno del foglio di mappa 42-43, ed è delimitata a sud con la S.S.120 , ad est e con la strada denominata Solecchiata , ad ovest con il limite di foglio 41 e
strada comunale denominata Malpasso, a Nord con il limite del foglio 23;
32. Contrada Malpasso : è compresa all'interno del foglio di mappa 23, ed è delimitata a sud con il limite del foglio 43, ad Est con il limite del foglio 44, ad ovest con il limite del foglio 22 e la
strada denominata Malpasso , a Nord con il limite del foglio 24;
33. Contrada Pietra Marina : è compresa all'interno del foglio di mappa 24, ed è delimitata a nord con strada comunale denominata Paneferrara ed limite del foglio di mappa 6, ad ovest con la strada comunale denominata Paneferrara, a Sud e sud-est con la S.P.7-II, ad est con strada vicinale pietra marina;
34. Contrada Verzella : è compresa all'interno del foglio di mappa 22, ed è delimitata a nord con la S.P.7-II, ad est con il limite del foglio 23 e la strada denominata Malpasso, ad ovest con strada
denominata Arcuria e il limite del foglio 21, a sud con la ferrovia Circumetnea;
35. Contrada Muganazzi : è compresa all'interno dei fogli di mappa 39-40-41, ed è delimitata a Sud con la SS.l20 , ad est con il limite di foglio 42 e strada comunale denominata Malpasso, a nordovest e nord-ovest con la ferrovia Circumetnea;
36. Contrada Arcuria : è compresa all'interno del foglio di mappa 21, ed è delimitata a Sud con la ferrovia Circumetnea, ad est con strada denominata Arcuria ,a nord con la S.P.7-II, ad ovest
con la con la S.P.7-III;
37. Contrada Pietrarizzo : è compresa all'interno del foglio di mappa 44, ed è delimitata a nord con la S.P.7-II , ad sud, est ed est con strada vicinale denominata cavallaro, a sud-ovest con il limite
del foglio 43, nord-ovest con il limite del foglio 23;
38. Contrada Bragaseggi : è compresa all'interno del foglio di mappa 25, ed è delimitata a sud con la S.P.7-II , ad ovest con strada vicinale denominata pietramarina, ad Est con strada vicinale ed il limite di foglio 26, a nord con la ferrovia Circumetnea
39. Contrada Sciambro : è compresa all'interno dei fogli di mappa 26-27, ed è delimitata a sud con la S.P.7-II , ad ovest con strada vicinale, a nord e nord-ovest con il fiume alcantara, ad Est con strada vicinale;
40. Contrada Vena: è compresa all'interno del foglio di mappa 28, ed è delimitata a sud ad Est e sud-est dal vallone denominato sciambro, ad ovest con strada vicinale, a nord e nord-est con il fiume alcantara,
41. Contrada Iriti : è compresa all'interno del fogli di mappa 47-48 ed è delimitata a nord con la S.P.7-II, ad ovest con strada vicinale, a sud ed Est con il vallone denominato Iriti;

42. Contrada Trimarchisa : è compresa all'interno del foglio di mappa 6-7-25, ed è delimitata a nord e nord-est dal fiume Alcantara, ad ovest con strada denominata Carranco, ad Est e nord-est con ex ferrovia dello stato ora dismessa, a sud con strada vicinale;
43. Contrada Vignagrande: è compresa all'interno del foglio di mappa 7, ed è delimitata a sud, sud-est e sud-ovest dal fiume alcantara , a nord,nord-est ed Est dalla regia trazzera denominata Linguaglossa-Castiglione-Montalbano, ad ovest con strada comunale denominata Moio-torreguarino;
44. Contrada Canne: è compresa all'interno del f. di mappa 47, ed è delimitata a nord, ovest e sud ovest con il vallone denominato Iriti, a sud, Est e sud Est con strada vicinale ;
45. Contrada Barbabecchi : è compresa all'interno del foglio di mappa 77, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata collebbasso, a Est,nord-est e sud est con la strada comunale denominata Dagrobosco, ad ovest con strada vicinale ed il limite di foglio 75 ;
46. Contrada Collabbasso: è compresa all'interno del foglio di mappa 74-75, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Collebbasso-Montedolce, a ovest,sud e sud ovest con strada comunale denominata Cistena-Collebbasso -Passocilitta, a sud- est con la strada comunale ed il limite di foglio 94,a nord est con strada comunale di il limite di figlio 76 e 77;

Nel comune di LINGUAGLOSSA :

1. Contrada Pomiciaro
Area delimitata dalla strada vicinale "Vignazza" a partire dall'incrocio con la SS 120 fino all'incrocio denominato "Croce Ferro" proseguendo in direzione nord con la "Regia Trazzera Randazzo Fiumfreddo" fino all'incrocio con la linea ferrata della Circumetnea, proseguendo quindi fino al confine comunale, intercettando nuovamente con la SS 120 in prossimità del Km 202 ed a chiudere percorrendo la strada statale in direzione Linguaglossa fino all'incrocio con la strada Comunale "Vignazza".
2. Contrada Lavina
Area delimitata dalla "Regia Trazzera Randazzo Fiumefreddo" a partire dall'incrocio denominato "Croce Ferro" fino alla via Domenico Gagini, proseguendo in direzione sud-est lungo la linea ferrata della Circumetnea fino all'incrocio fra la SP 59/IV e la strada comunale "Del Bosco" (Via S. Giuseppe), percorrendo tutta questa ultima fino all'incrocio con la via "Mareneve", oltrepassando la quale si intercetta la "Regia Trazzera Randazzo Fiumfreddo" fino all'incrocio denominato "Croce Ferro".
3. Contrada Martinella
Area delimitata dalla SP 59/IV dall'incrocio con la strada comunale "Del Bosco" (Via S. Giuseppe) fino all'incrocio al Km 1+600 con la strada comunale "Piano Arrigo", da qui in linea retta fino all'incrocio inteso "Palmento A Funcia" sulla strada comunale "Del Bosco" (Via S. Giuseppe), da qui in direzione est percorrendo questa ultima fino all'incrocio con la SP 59/IV.
4. Contrada Arrigo
Area delimitata dalla strada SP 59/IV dall'incrocio al Km 1+600, fino al Km 2+900 in prossimità dell'incrocio con la strada vicinale "Vallegalfina", seguendo questa ultima in direzione nord-est per metri 200 fino all'incrocio con la stradella privata a sinistra, seguendo il percorso di questa ultima fino ad intercettare la strada comunale "Zappinello" e percorrendo questa in direzione nord fino inteso "Palmento A Funcia" sulla strada comunale "Del Bosco" (Via S. Giuseppe) e da qui in linea retta fino al punto di partenza incrocio al Km 1+600 sulla SP 59/IV.
5. Contrada Friera
Area delimitata a nord dal torrente "Sciambro" a partire dal ponte sulla SS 120 fino al confine comunale con Piedimonte Etneo, risalendo quindi in direzione ovest fino alla linea ferrata Circumetnea. Seguendo il tracciato di questa ultima fino al ponte sovrastante la strada vicinale "Rovolazzo" e da questa fino all'incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 0+800, proseguendo su questa ultima fino al ponte sul torrente "Sciambro" e seguendo l'alveo del torrente fino punto di partenza ponte della SS 120.
6. Contrada Vaccarile
Area delimitata dalla strada provinciale SP 59/IV a partire dall'incrocio con la strada vicinale "Rovolazzo" al Km 0+800 fino all'incrocio con la strada vicinale "Cerrotto" al Km 2+500 e percorrendo questa ultima per metri 320 fino alla strada privata sul lato sinistro e da qui in linea retta fino al punto di partenza incrocio fra la strada vicinale "Rovolazzo" e la strada provinciale 59/IV al Km 0+800.
7. Contrada Valle Galfina
Area delimitata dalla strada vicinale "Vallegalfina" dall'incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+900 fino all'incrocio con la strada comunale "Zappinello" e seguendo questa ultima in direzione nord-est per metri 700 fino all'incrocio con la stradella privata a destra, seguendo quest'ultima fino ad intercettare la strada vicinale "Vallegalfina" e quindi in direzione sud per 200 metri fino al punto di partenza incrocio strada provinciale 59/IV al Km 2+900.
8. Contrada Alboretto - Chiuse del Signore
Area delimitata dall'incrocio sulla strada provinciale 59/IV al Km 0+800 con la strada vicinale "Rovolazzo" e percorrendo questa ultima fino al ponte sotto la ferrovia Circumetnea proseguendo lungo il tracciato della ferrovia fino al confine comunale e percorrendo questo in direzione sud fino ad intercettare la strada vicinale "Cerrotto" e su questa in direzione nord-ovest fino alla stradella privata a destra, già confine della contrada "Vaccarile", e da qui in linea retta al punto di partenza incrocio sulla strada provinciale 59/IV al Km 0+800.

9. Contrada Panella - Petto Dragone
Area delimitata dalla strada provinciale 59/IV in direzione Zafferana Etnea in prossimità dell'incrocio con la strada vicinale "Vallegalfina" al Km 2+900 fino all'incrocio con la strada vicinale "Chiovazzi" al Km 4+400 proseguendo in linea retta verso ovest fino ad intercettare la strada vicinale "Piano lazzi", quindi percorrendo questa in direzione nord fino all'innesto con strada vicinale "Vallegalfina" e percorrendo questa ultima fino al punto di partenza incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+900.

10. Contrada Baldazza
Area delimitata dalla strada provinciale 59/IV in direzione Zafferana Etnea in prossimità dell'incrocio con la strada vicinale "Cerrotto" al Km 2+500 fino all'incrocio con la strada vicinale "Chiovazzi" al Km 4+400 e percorrendo questa in direzione est fino all'incrocio con la strada vicinale "Cettotto" quindi percorrendo questa ultima in direzione nord-ovest fino al punto di
partenza incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+500.

Nel comune di MILO :

1. Contrada Villagrande
Area delimitata a Sud-Est dalla strada intercomunale Petrulli - Miscarello, ad Ovest dalla strada Prov.le Zafferana Milo fino al torrente che lambisce le prime case del centro abitato del comune di Milo che costeggia la contrada stessa, determinandone il confine Nord, fino ad incrociare la suddetta strada intercomunale Petrulli Miscarello.
2. Contrada Pianogrande
Area che si snoda lungo la via Caselle Pianogrande dall'incrocio con la strada Prov.le Zafferana Milo e fino all'incrocio con il Viale della Regione che la delimita sul lato Ovest, fino al torrente "Struppuni" che la costeggia in direzione Est fino ad incrociare la Strada Prov.le Zafferana Milo.
3. Contrada Caselle
Area delimitata ad Ovest dal Viale delle Regione fino all'incrocio con il Corso Italia, a Nord Ovest dalla prima parte di Via Guglielmo Marconi e dalla Via Fornaci fino ad incrociare la Regia Trazzera "Finaita" che ne segna il confine Nord, a Sud Ovest dalla Via Carlino 1° attraverso una strada interpoderale che va a congiungersi con la Via Spoto fino a raggiungere la Reggia Trazzera "Finaita".
4. Contrada Rinazzo
Area delimitata dal lato Sud dalla Via Campanaro, dal lato Ovest dalle Reggia Trazzera "Finaita", dal lato Sud Est dal primo tratto di Via Bellini e dall'ultimo tratto di Via Etnea fino all'incrocio con Via Mazzini, che ne determina il confine Est fino al torrente "Cacocciola" e da quest'ultimo in direzione Nord fino ad incrociare la Reggia Trazzera "Finaita".
5.Contrada Fornazzo
Area delimitata dalla Via Mongibello fino all'incrocio con Via Mareneve, che la delimita a Nord Ovest fino alla trazzera che collega Contrada Scarbaglio alla Via Mareneve. La contrada Fornazzo comprende anche tutti i terreni ricadenti nel centro abitato del quartiere stesso.
6. Contrada Praino
Area delimitata a Ovest dal centro abitato di Fornazzo. A Nord dal Torrente Cavagrande fino al confine del Comune di Giarre, che ne determina il confine Est, mentre il confine Sud Ovest edelimitato dal Torrente Cacocciola in direzione Nord fino al centro abitato di Fornazzo.
7. Contrada Volpare
Area delimitata a Sud Ovest dalla prima parte di Via Etnea, a Nord Ovest dalla Via Mazzini fino al torrente Cacocciola che ne determina il confine Nord, ad Est dall'ultimo tratto di Via Salice e a Sud dalla Via Madonna delle Grazie.
8. Contrada Salice
Area delimitata a Nord dal torrente Cacocciola fino al confine del Comune di Giarre, ad Est dal territorio del Comune di Giarre e dalle Strade aranci Miscarello e Petrulli Miscarello, a Sud con la Contrada Villagrande ad Ovest con Via Mons. Fichera fino all'incrocio con Via Madonne delle Grazie e Via Salice.

Nel comune di RANDAZZO:

1. Contrada Imbischi
Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Prov.le S.P. 89 ESTconfine territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVESTstr. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda
2. Contrada San Teodoro
Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Comunale S.Teodoro, Mischi e Acquafredda EST str. Vie. Passo Piraino OVEST str. Vie Donna Nunzia
3. Contrada Feudo
Confini:NORD str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda SUD str. Ferrata FF. SS EST str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda OVEST str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda
4. Contrada Ciarambella
Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Prov.le S.P. 89 EST str. Comunale S. Teodoro , Mischi e Acquafredda OVEST str. Comunale Ciarambella
5. Contrada Allegracore
Confini: NORD fiume Alcantara SUD str. Prov.le S.P. 89 EST str. Comunale Ciarambella OVEST
str. Comunale Campo Rè Allegracore-Trazzera Randazzo Rocella

6. Contrada Città Vecchia
Confini:NORD fiume Alcantara SUD str. Comunale San Vito, Trazzera Randazzo Roccella EST Trazzera Randazzo Roccella OVESTfiume Alcantara
7. Contrada Giunta
Confini:NORD str. Comunale San Vito, Trazzera Randazzo Roccella SUD via Bonaventura EST str. Comunale Campo Rè Allegracore OVEST str. Comunale San Vito
8. Contrada CAMPO RE'
Confini:NORD str. Comunale Campo Rè Allegracore SUD str. SS. 120 EST colata lavica del 1981 OVEST str. comunale di collegamento SP, 89 e Campo Rè Allegracore.
9. Contrada San Lorenzo
Confini:NORD str. SS. 120 SUD str. SP 230 EST str. Comunale Sciambratta OVEST centro abitato (delimitazione area D.O.C.)
10. Contrada Crocittà
Confini:NORD str. SP 230 SUD curva di livello 800 (delimitazione area D.O.C.) EST str. Comunale Marzarola OVEST
centro abitato
11. Contrada Scimonetta
Confini:NORD str. SP 230 SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) EST- str. Comunale Sciambratta colata lavica del 1981 OVEST str. Comunale Marzarola
12. Contrada Bocca d'Orzo
Confini:NORD curva di livello 750 SUD curva di livello 800 (delimitazione area D.O.C.) EST delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59 OVEST str. Comunale Sciambratta
13. Contrada Arena
Confini:NORD str. SS. 120 SUD curva di livello 750 EST delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59 OVEST str. Comunale Sciambratta
14. Contrada Pignatuni
Confini:NORD str. Prov.le S.P. 89 SUD str. SS. 120 EST str. comunale di collegamento tra SS. 120 e SP. 89 OVEST str comunale di collegamento tra SS. 120 e SP. 89
15. Contrada Chiusa Politi
Confini:NORD str. SP 230 SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) EST curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) OVEST delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59
16. Contrada Pianodario
Confini:NORD curva di livello 750 SUD str. SP 230 EST str. SP 230 OVEST delimitazione tra i fogli di mappa 72 e 73
17. Contrada Statella
Confini:NORD str. Prov.le S.P. 89 SUD curva di livello 750 EST str. SP 230 -str ferrata FF CC - str interpod. Contrada Statella OVEST str. comunale di collegamento tra SS. 120 e S.P. 89
18. Contrada Pignatone
Confini:NORD str. Prov.le S.P. 89 SUD str comunale Taccione EST str comunale Taccione OVEST str. Interpod. Contrada Statella.
19. Contrada Montelaguardia
Confini:NORD str. Ferrata FF.CC. SUD curva di livello 750 EST str. Comunale Montelaguardia OVEST str. SP 230
20. Contrada PINO
Confini:NORD str. comunale .Montelaquardia lazzitto SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) EST str. Comunale Montelaguardia lazzitto OVEST curva di livello 750
21. Contrada Sciara Nuova
Confini:NORD curva di livello 765 SUD curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) EST confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVEST contrada calderara 22
22.Contrada Calderara
Confini:NORD str. SS. 120 SUD str. Comunale Montelaguardia lazzitto EST str. Comunale Collabasso Croce Monaci OVEST str. Comunale Montelaguardia lazzitto
23.Contrada Croce Monaci
Confini:NORD str. SS. 120 SUD str. Comunale Collabasso Croce Monaci EST confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVEST str. Comunale Collabasso Croce Monaci
24.Contrada Taccione
Confini:NORD str. Ferrata FF.SS SUD - str. Ferrata FF.CC. e SS 120 EST str. Vie. Rumolo OVEST str. Comunale Taccione
25.Contrada Calderara Sottana
Confini:NORD str. Ferrata FF. SS. - SP 89 SUD str. SS. 120 EST confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia OVEST
str. Vie. Rumolo

Nel comune di SANTA MARIA DI LICODIA :

1.Contrada Cavaliere
(strada comunale Bosco e strada Cavaliere Bosco) con i seguenti confini: nord Casale Brancato a quota mille in Contrada Somatorie (confine coincidente con quello indicato dal disciplinare citato), scendendo per il sito archeologico "Tre cisterne" superando l'incrocio con "Strada Inchiuso Alto" e fino all'incrocio con "strada Panini", confine Sud, da qui fino all'incrocio con strada Inchiuso Basso, confine est. Ad ovest con Vallone Licodia. Schematicamente: Nord: Casale Brancato Nord est: Strda Inchiuso Alto Sud: Strada Parrini Ovest: Vallone Licodia Est: Strada Inchiuso Basso.

Nel comune di TRECCASTAGNI :
1. Contrada Cavotta
2. Contrada Monte Ilice
3. Contrada Carpene
4. Contrada Grotta Comune
5. Contrada Eremo Di S.Emilia
6. Contrada Monte Gorna
7. Contrada Ronzini
8. Contrada Monte S.Nicolo'
9. Contrada Tre Monti

Nel comune di VIAGRANDE:
1. Blandano: Confine Nord Via Cava S.P. 4, Sud Torrente Lavinaio, Est Via Garibaldi, Ovest Comune Trecastagni
2. Cannarozzo: Confine Nord Bivio Monte Rosso, Sud Torrente Blandano, Est Torrente Lavinaio, Ovest Via Garibaldi
3. Monaci: Confine Nord Torrente Blandano, Sud Via Dietro Serra, Est Via Garibaldi, Ovest Via Cava S.P. 4
4. Monte Rosso: Confine Nordvia Salto Del Corvo, Sud Via Cava S.P. 4, Est Via Garibaldi, Ovest Via Gurna - Via Botticelli
5. Monte Serra: Confine Nord Via Dietro Serra, Sud Via San Gaetano - Via Umberto, Est Via Garibaldi, Ovestvia Mure Antiche
6. Muri Antichi:Confine Nord Via Mure Antiche, Sud Via Viscalori, Est Via Umberto-Via Mure Antiche, Ovest Comune Trecastagni
7. Paternostro: Confine Nord Via Viscalori -Via Rosselli, Sudvia Contrada Fara-Via Petrone, Est Via Aldo Moro, Ovest Comune Trecastagni
8. Sciarelle: Confine Nord Torrente Blandano, Sud Comune Aci S. Antonio , Est via penninazzo, Ovest Via Garibaldi
9. Viscalori: Confine Nord Via Viscalori- Via Rosselli, Sudvia Viscalori-Via Rosselli, Ovest Via Aldo Moro, Est Comune Trecastagni

Nel comune di BIANCAVILLA:
1.Maiorca
2. Torretta
3. Rapilli
4. Stella
5. Spadatrappo

Nel comune di ZAFFERANA:
1. Fleri
2. San Giovannello
3. Cavotta
4. Pietralunga
5. Pisano
6. Pisanello
7. Fossa Gelata
8. Scacchieri
9. Sarro
10. Piricoco
11. Civita
12. Passo Pomo
13. Rocca d'api
14. Cancelliere – Spuligni
15. Airone
16) Valle San Giacomo
17. Piano dell'Acqua
18. Petrulli
19. Primoti
20. Algerazzi.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
ETNA BIANCO	B040	X	888	1	X	X	A	0	X
ETNA BIANCO SUPERIORE	B040	X	888	1	B	X	A	0	X
ETNA ROSSO	B040	X	999	2	X	X	A	0	X
ETNA ROSSO RISERVA	B040	X	999	2	A	X	A	1	X
ETNA ROSATO	B040	X	999	3	X	X	A	0	X
ETNA SPUMANTE BIANCO	B040	X	999	1	X	X	B	0	X
ETNA SPUMANTE BIANCO BRUT	B040	X	999	1	X	X	B	0	G
ETNA SPUMANTE BIANCO EXTRA DRY	B040	X	999	1	X	X	B	0	H
ETNA SPUMANTE ROSATO	B040	X	999	3	X	X	B	0	X
ETNA SPUMANTE ROSATO BRUT	B040	X	999	3	X	X	B	0	G
ETNA SPUMANTE ROSATO EXTRA DRY	B040	X	999	3	X	X	B	0	H

11A12967

DECRETO 27 settembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata «Calosso» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61;

Vista la richiesta presentata dalla Organizzazione di categoria Coldiretti di Asti per conto dei produttori interessati, fatta propria dalla Regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Calosso» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini;

Visto il parere favorevole della Regione Piemonte sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Calosso» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 20 agosto 2011;

Considerato non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover pertanto procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Calosso» ed all'approvazione del disciplinare di produzione dei relativi vini in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Calosso» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La denominazione di origine controllata «Calosso» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Calosso», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedari viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Calosso» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. All'allegato «A» sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Calosso».

Roma, 27 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata“Calosso”.

Articolo1 - Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata “Calosso” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
-“Calosso” (anche riserva)
-“Calosso” Passarà.

Articolo 2 - Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata “Calosso” devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Gamba Rossa N. (sinonimo Imperatrice dalla gamba rossa) dall’ 90% al 100% ; possono concorrere nella misura massima del 10%, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.242 del 14 ottobre 2004, da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 23 luglio 2011.

Articolo3 - Zona di produzione delle uve

1.La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d’origine controllata “Calosso” comprende l’intero territorio dei comuni di: Calosso, Castagnole delle Lanze e Costigliole D’Asti.

Articolo 4 – Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Calosso”devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti :
-terreni: argillosi – calcarei - sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: esclusivamente collinare;sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
-altitudine non inferiore a 150 mt s.l.m. e non superiori a 450 mt s.l.m.;
-esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;
-forma di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e generalmente usati (forma di allevamento: contro spalliera bassa; sistema di potatura: Guyot tradizionale), sono consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzano produzioni di qualità, comunque sempre con vegetazione assurgente.
I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 4.000 ceppi.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l’irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “ Calosso” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

uve	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
“ Calosso”	9,0	11,00 % Vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Calosso” con la menzione aggiuntiva “Vigna” e/o “Riserva” seguita da relativo toponimo, ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione, per i vigneti giunti al compimento del settimo anno, devono essere rispettivamente le seguenti:

	resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
“Calosso”	7,5	11,50 % Vol.

In particolare per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “Vigna” e/o “Riserva”, il vigneto di nuovo impianto, tra il terzo anno ed il settimo anno, dovrà avere una resa di uva per ettaro ulteriormente ridotta come sotto specificato:

	al terzo anno di impianto t/ha	al quarto anno di impianto t/ha	al quinto anno di impianto t/ha	al sesto anno di impianto t/ha	al settimo anno di impianto t/ha
“Calosso”	4,5	5,25	6,0	6,75	7,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Calosso” deve essere riportata nel limite, di cui sopra, purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole che lo renda necessario, la Regione Piemonte, fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.
I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi di controllo competenti per territorio, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

5. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al Comma 5.

Articolo 5 – Norma per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, elaborazione ed imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata "Calosso" devono essere effettuate all'interno del territorio delle province di Asti e Cuneo.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vino	resa	produzione max
"Calosso"	70%	6300 litri/ha

La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "Vigna" e/o "Riserva" seguita dal relativo toponimo deve essere:

vino	resa	produzione max
"Calosso"	70%	5250 litri/ha

in particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "Vigna" e/o "Riserva", il vigneto di nuovo impianto dovrà avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta , come sotto specificato:

	al terzo anno di impianto litri/ha	al quarto anno di impianto litri/ha	al quinto anno di impianto litri/ha	al sesto anno di impianto litri/ha	al settimo anno di impianto litri/ha
"Calosso"	3150	3675	4200	4725	5250

Qualora dette rese superino il limite del 70% ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata .Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

3. Le uve destinate all'appassimento per la produzione del vino "Calosso" Passarà devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% vol.
Le uve dopo l'appassimento devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13.5% vol.
Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione del vino "Calosso Passarà", nonché la vinificazione delle stesse devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all' art. 3.
L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con ausilio di impianti di condizionamento ambientale purchè operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.
Le uve ammesse ad appassire per ottenere il vino "Calosso Passarà" non possono essere vinificate prima del 15 Dicembre. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino la sue peculiari caratteristiche.

4. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Calosso" deve essere sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento, della durata di mesi 20 a decorrere dal primo Novembre dell'anno di raccolta delle uve.

5. Il vino "Calosso" designabile con la menzione "Vigna" e/o "Riserva" prima dell'emissione al consumo deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di almeno 30 mesi a partire dal primo dicembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6 – Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata "Calosso" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Calosso"
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l'invecchiamento
odore: delicato, fragrante
sapore: armonico, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.50 % Vol.
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo:19 g/l

"Calosso" Passarà
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l'invecchiamento
odore: caratteristico, intenso
sapore: caratteristico, armonico, caldo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00 % Vol
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 23 g/l

"Calosso" con menzione Vigna e/o Riserva
colore: rosso rubino con riflessi aranciati con l'invecchiamento
odore: delicato, caratteristico
sapore: secco,armonico, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % Vol.
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 21 g/l

I vini a denominazione di origine controllata "Calosso" in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, possono rilevare al sapore sentore di legno.

2. E' facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7 – Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Calosso" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi extra fine scelto sezionato e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Calosso" è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati che non abbiano significato laudativo e traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Calosso" la Denominazione di Origine Controllata può essere accompagnata dalla menzione "Vigna"e/o "Riserva" purchè :

-le uve provengono dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta alla “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene lo schedario viticolo della Denominazione;
-la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “Vigna”e/o “Riserva” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione “Vigna”e/o “Riserva” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata.

4. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Calosso” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8 – Confezionamento

1. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Calosso” , per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18.7 cl.

2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di Origine Controllata “Calosso”, con l’indicazione della menzione “Vigna”e/o “Riserva”, per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalla normativa vigente, con l’esclusione delle capacità di 18,7 cl e 200 cl.

ALLEGATO A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
CALOSSO	B437	X	403	2	X	X	A	1	X
CALOSSO PASSARA'	B437	X	403	2	D	X	A	1	X
CALOSSO RISERVA	B437	X	403	2	A	X	A	1	X
CALOSSO RISERVA VIGNA	B437	X	403	2	A	V	A	1	X
CALOSSO VIGNA	B437	X	403	2	V	X	A	1	X

11A12968

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Rosso Riserva» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Castel del Monte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Castel del Monte Rosso Riserva»;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Rosso Riserva e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Tenuto conto che è in corso la campagna vendemmiale 2011/2012, e che pertanto si rende necessario adottare disposizioni derogatorie per consentire la rivendicazione della DOCG a partire dalla corrente vendemmia;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» già tipologia della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» riconosciuta con D.M. 19 maggio 1971.

2. È approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva».

3. La denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012-2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Le scorte di vino della tipologia della DOC «Castel del Monte» Rosso Riserva, di cui al disciplinare approvato con D.M. 19 maggio 1971 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate con la Denominazione di Origine Controllata fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

3. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 3, la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», può essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Inoltre, i quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» Rosso Riserva, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con D.M. 19 maggio 1971 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di pubblicazione del presente decreto, trovansi in fase di elaborazione, già confezionati o in corso di confezionamento, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che le ditte produttrici interessate effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Nero Rosso Riserva», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», sono riportati nell'Allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2011

Il Capo Dipartimento: ALONZO

ALLEGATO *A*

Posizione Codici	1-4	5	6-8	9	10	11	12	13	14
Castel Del Monte Rosso Riserva	A067	X	999	2	A	X	A	1	X

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE ROSSO RISERVA»

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografia

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

Nero di Troia minimo 65%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea «Murgia Centrale» - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2011.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto. Tale zona è così delimitata:

Dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182.

All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi).

Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q. 631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Castel del Monte Rosso Riserva» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad alberello e controspalliera, fatti salvi i diritti acquisiti per altre forme di allevamento; i sesti d'impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» non deve essere superiore a tonnellate 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni di cui almeno uno in legno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino al rosso granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico, fine;

sapore: di corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo 26 g/l,

zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili o similari.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimenti a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 - così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva» è obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione «vendemmia».

Art. 8.

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Rosso Riserva», deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

ALLEGATO *1*

LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CASTEL DEL MONTE ROSSO RISERVA»

1) Tafuri, Agro di Andria;

2) Torre di Bocca, Agro di Andria;

3) San Domenico, Agro di Andria;

4) San Vittore, Agro di Andria;

5) Quadrone, Agro di Andria;

6) Zagaria, Agro di Andria;

7) Bagnoli, Agro di Corato e Agro di Andria,

8) Zecchiniello, Agro di Corato

9) Piano Mangieri, Agro di Corato

10) San Magno, Agro di Corato;

11) Sansanello, Agro di Corato;

12) Pedale, Agro di Corato;

13) Pezza Piana, Agro di Corato

14) Pezza Regina, Agro di Corato

15) San Giuseppe, Agro di Corato

16) Bosco Comunale, Agro di Corato;

17) La Difesa, Agro di Corato;

18) Torrevento, Agro di Corato

19) La Murgetta, Agro di Corato

20) La Cacchiola, Agro di Corato

21) Monte Castigliola, Agro di Corato

22) Santa Lucia, Agro di Corato;

23) Calendano, Agro di Corato e Agro di Ruvo di Puglia;

24) Pantano, Agro di Ruvo di Puglia;

25) Le Carrare, Agro di Ruvo di Puglia;

26) Torre Quadra, Agro di Ruvo di Puglia;

27) Torre del Monte, Agro di Ruvo di Puglia;

28) Bosco Scoparello, Agro di Ruvo di Puglia;

29) Le Matine, Agro di Ruvo di Puglia, Agro di Bitonto e Agro di Binetto;

30) Lama di Carro, Agro di Andria;

31) Pozzo Sorgente, Agro di Andria;

32) Rivera, Agro di Andria;

33) Petrone, Agro di Andria.

11A13265

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Castel del Monte Bombino Nero» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini doc Castel del Monte intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Castel del Monte Bombino Nero»;

Visto il parere favorevole della Regione Puglia sull'istanza di cui sopra;

Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita Castel del Monte Bombino Nero e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti istanze o controdeduzionidaparte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso dal citato Comitato;

Tenuto conto che è in corso la campagna vendemmiale 2011/2012, e che pertanto si rende necessario adottare disposizioni derogatorie per consentire la rivendicazione della DOCG a partire dalla corrente vendemmia;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero» già tipologia della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» riconosciuta con decreto ministeriale 19 maggio 1971.

2. È approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero».

3. La denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero», è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2012 – 2013, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero», provenienti da vigneti aventi base ampelografia conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DO in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

2. Le scorte di vino della tipologia della DOC «Castel del Monte» Bombino Nero, di cui al disciplinare approvato con decreto ministeriale 19 maggio 1971 e successive modifiche, detenute dalle ditte produttrici alla data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare (1° agosto 2012) possono essere commercializzate con la Denominazione di Origine Controllata fino ad esaurimento delle scorte medesime, previa comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

3. In deroga alle disposizioni di cui a precedente art. 1, comma 3, la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero», può essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla corrente vendemmia 2011, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Inoltre, i quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» Bombino Nero, ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 19 maggio 1971 e successive modifiche,provenienti dalla vendemmia 2010 e precedenti, che alla data di pubblicazione del presente decreto, trovansi in fase di elaborazione, già confezionati o in corso di confezionamento, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita, purché le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che le ditte produttrici interessate effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero», é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica tipica.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Castel del Monte Bombino Nero», sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO	A068	X	033	3	X	X	A	0	X

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA
“CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO”

Articolo 1
(denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero” è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
(base ampelografia)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero” deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Bombino Nero minimo 90%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, nella misura massima del 10%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea “Murgia Centrale” - iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 22 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2011.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Castel del Monte Bombino Nero” devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l’isola amministrativa D’Ameli del comune di Binetto.
Tale zona è così delimitata:
Dal punto d’incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q.234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q.159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina) che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato e al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l’abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232,227,215,207,208,201,188,187 e 182.
All’altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell’abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente strada provinciale 231 (ex S.S. n. 98 Andriese-Coratina), che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle; quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi).
Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q.485), di Ruvo di Puglia, fino alla

località Il Feltro (q.631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest; sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Articolo 4
(norme per la viticoltura)

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Castel del Monte Bombino Nero" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad alberello e contro spalliera; i sesti d'impianto e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
I nuovi impianti ed i reimpianti, realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare, devono essere realizzati con almeno 4.000 viti per ettaro.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" non deve essere superiore a tonnellate 12 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
La produzione, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata al limite di cui sopra, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.

Articolo 5
(norme per la vinificazione)

Le operazioni di vinificazione, di maturazione, invecchiamento e di imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Articolo 6
(caratteristiche al consumo)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: caratteristico, delicato, fruttato;

- sapore: asciutto, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16g/l;

- zucchero riduttore residuo non superiore a 10 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Articolo 7
(etichettatura e presentazione)

Nella etichettatura e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare compresi gli aggettivi: "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "vecchio", e simili o similari.
E' tuttavia consentito, nel rispetto delle normative vigenti l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località comprese nella zona delimitata nel precedente articolo 3 - così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare di produzione - e dalle quali effettivamente provengono dalle uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla normativa vigente per tutte le tipologie dei vini indicate all'articolo 1.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", è obbligatoria, su tutti i recipienti, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve eventualmente preceduta dalla menzione "vendemmia".

Articolo 8
(confezionamento)

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Bombino Nero", deve essere commercializzato esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 6 e chiuse esclusivamente con tappo raso bocca. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie comunque non consone al prestigio del vino.

ALLEGATO *1*

LISTA POSITIVA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E/O TOPONIMI PER

LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

"CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO"

1) Tafuri, Agro di Andria;
2) Torre di Bocca, Agro di Andria;
3) San Domenico, Agro di Andria;
4) San Vittore, Agro di Andria;
5) Quadrone, Agro di Andria;
6) Zagaria, Agro di Andria;
7) Bagnoli, Agro di Corato e Agro di Andria,
8) Zecchiniello, Agro di Corato
9) Piano Mangieri, Agro di Corato
10) San Magno, Agro di Corato;
11) Sansanello, Agro di Corato;
12) Pedale, Agro di Corato;
13) Pezza Piana, Agro di Corato
14) Pezza Regina, Agro di Corato
15) San Giuseppe, Agro di Corato
16) Bosco Comunale, Agro di Corato;
17) La Difesa, Agro di Corato;
18) Torrevento, Agro di Corato
19) La Murgetta, Agro di Corato
20) La Cacchiola, Agro di Corato
21) Monte Castigliola, Agro di Corato
22) Santa Lucia, Agro di Corato;
23) Calendano, Agro di Corato e Agro di Ruvo di Puglia;
24) Pantano, Agro di Ruvo di Puglia;
25) Le Carrare, Agro di Ruvo di Puglia;
26) Torre Quadra, Agro di Ruvo di Puglia;
27) Torre del Monte, Agro di Ruvo di Puglia;
28) Bosco Scoparello, Agro di Ruvo di Puglia;
29) Le Matine, Agro di Ruvo di Puglia, Agro di Bitonto e Agro di Binetto;
30) Lama di Carro, Agro di Andria;
31) Pozzo Sorgente, Agro di Andria;
32) Rivera, Agro di Andria;
33) Petrone, Agro di Andria.

11A13266

DECRETO 10 ottobre 2011.

Iscrizione della società Agroqualità S.p.A. nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, ed in particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Vista la richiesta, prot. n. 596/11 del 22 aprile 2011, presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010, dalla società «Agroqualità S.p.A.» al fine di essere inserita nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999, n. 074B rev. 13 del 21 luglio 2011, rilasciato dall'ente unico italiano di accreditamento «Accredia»;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'organismo di controllo «Agroqualità S.p.A.»;

Considerata la necessità di evadere le richieste di iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione di cui al comma 1 del medesimo art. 13 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono i requisiti, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di procedere all'inserimento dell'organismo di controllo denominato «Agroqualità S.p.A.» nell'elenco di cui al comma 7 del citato art. 13;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Agroqualità S.p.A.», con sede in Roma, viale Cesare Pavese n. 305, è inserito nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61, concernente individuazione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13.

Art. 2.

L'organismo «Agroqualità S.p.A.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2011, n. 61.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca del provvedimento di iscrizione.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

L'Ispettore generale capo: SERINO

11A13598

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «S. Nazzaro soc. coop. a r.l.», in Frignano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 2 dicembre 2003, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «S. Nazzaro soc. coop. a r.l.», con sede in Frignano (Caserta), (codice fiscale n. 00935150615) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Gabriele Mundo, nato a Napoli il 24 novembre 1971, ivi domiciliato in via Francesco De Mura n. 23, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13599

DECRETO 27 settembre 2011.

Revoca del decreto 15 settembre 2011 di sospensione dell'esecutività del decreto 14 luglio 2011 riguardante la liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa EDIL - TEL», in Grosseto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies*, della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto del Direttore generale della direzione generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la società cooperativa «EDIL - TEL», con sede in Grosseto (codice fiscale n. 00996090536) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile ed i sigg.ri: Niccolò Persiani, avv. Paolo Ferrera ed il prof. avv. Stefano Vinti ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visto il decreto del Direttore generale della direzione generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 472/2011 del 15 settembre 2011 con il quale è stata sospesa l'esecutività del decreto del Direttore generale della direzione generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011 con il quale la società cooperativa «EDIL - TEL», con sede in Grosseto è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile ed i sigg.ri: Niccolò Persiani, avv. Paolo Ferrera ed il prof. avv. Stefano Vinti ne sono stati nominati commissari;

Tenuto conto che in data 21 settembre 2011 i commissari liquidatori hanno comunicato a questa autorità di vigilanza di avere avanzato al giudice delegato del tribunale di Grosseto, in data 16 settembre 2011, istanza di revoca del provvedimento di ammissione al concordato preventivo della società cooperativa «EDIL - TEL» emesso dallo stesso tribunale in data 5 luglio 2011;

Ritenuto opportuno, sulla base della imminenza della pronuncia giudiziale destinata a dirimere la controversia circa la prevalenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa sul quella di concordato preventivo, provvedere, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla revoca del decreto direttoriale n. 472/2011 del 15 settembre 2011 con il quale è stata sospesa l'esecutività del decreto;

Tenuto conto che questa Direzione generale ha invitato i commissari liquidatori ad astenersi dal compiere atti di disposizione del patrimonio fino alla data della pronuncia giudiziale;

Considerato che sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma, della legge

Decreta:

Il decreto del Direttore generale della direzione generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 472/2011 del 15 settembre 2011 con il quale è stata sospesa l'esecutività del decreto del Direttore generale della direzione generale delle piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico n. 384/2011 del 14 luglio 2011 è revocato ai sensi dell'art. 21 -*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica.

Roma, 27 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A13600

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari,

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Visto l'art. 33 della Legge 18.02.1999 n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli artt. 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del Contribuente;

Viste la nota prot. n. 3276 del 07.09.2011 del Direttore dell'Ufficio Provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 del 5.09.2011;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lodi, è dipeso dallo partecipazione ad un'assemblea indetta dalle OO.SS. USB e CGIL, della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'Ufficio del Garante del Contribuente che con nota prot. 1453 del 22 settembre 2011 ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Lodi dalle ore 10,30 alle ore 12,30 del 5 settembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 ottobre 2011

Il direttore regionale: ORSINI

11A13520

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

REGOLAMENTO 10 ottobre 2011.

Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi del quale l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in seguito denominata Autorità, per migliorare la qualità dei propri atti, utilizza metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare anticipatamente notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire le proprie osservazioni, da valutare motivatamente;

Visto il Regolamento di organizzazione sul funzionamento dell'Autorità approvato in data 6 aprile 2011;

Visto il Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorità approvato in data 16 febbraio 2010;

Ritenuto di dover provvedere, nell'ambito del proprio ordinamento, all'adozione di un regolamento disciplinante le modalità di svolgimento delle consultazioni volte alla definizione di atti di regolazione dell'Autorità

EMANA
il seguente Regolamento

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle consultazioni volte all'adozione di atti regolatori di competenza dell'Autorità, quali determinazioni, atti di segnalazione, bandi tipo e linee guida, e delle audizioni periodiche degli operatori del mercato.

Art. 2.

Avvio del procedimento

1. L'Autorità, al fine di migliorare la qualità dei propri atti regolatori e valutarne preventivamente l'impatto sul mercato, utilizza, ove ritenuto opportuno, metodi di consultazione preventiva, consistenti nel dare notizia del progetto di atto e nel consentire agli interessati di far pervenire i propri suggerimenti e le proprie proposte, considerazioni e osservazioni, mediante audizioni, consultazioni on-line, tavoli tecnici.

2. La deliberazione di avvio della procedura di consultazione è adottata dal Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente.

3. Le audizioni e le consultazioni on-line si svolgono sulla base di un documento approvato dal Consiglio, contenente:

a) gli elementi essenziali del progetto di atto di regolazione;

b) le questioni sulle quali l'Autorità sollecita i soggetti interessati a presentare osservazioni e proposte;

c) le modalità e il termine per la presentazione di osservazioni e proposte, di norma non inferiore a 30 giorni, salvo i casi di urgenza;

d) eventualmente un progetto di atto di regolazione.

4. La diffusione del documento per la consultazione avviene di regola mediante pubblicazione sul sito i nternet dell'Autorità (www. avcp.it).

Art. 3.

Audizioni in Consiglio

1. Alle audizioni innanzi al Consiglio sono invitati a partecipare i soggetti portatori di interessi, collettivi e diffusi, pubblici e/o privati, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti oggetto della consultazione.

2. Le audizioni sono di norma pubbliche. La stessa Autorità provvede, anche mediante l'impiego di mezzi di comunicazione a distanza, a rendere manifesto lo svolgimento delle audizioni a coloro che desiderano assistervi.

3. Il Consiglio, in sede di approvazione del documento di consultazione, provvede alla fissazione della data per lo svolgimento dell'audizione e individua sulla base, fra l'altro, delle indicazioni e proposte dell'Ufficio competente, i soggetti da convocare. All'audizione possono richiedere di essere invitati anche altri soggetti, la cui richiesta può essere accolta dall'Autorità, ove ne sussistano le condizioni.

4. I soggetti che partecipano all'audizione possono altresì presentare contributi ed osservazioni, in conformità con quanto previsto dall'art. l, sia in sede di partecipazione all'audizione sia entro il termine che sarà fissato nella lettera di convocazione. La presentazione di osservazioni e proposte avviene, di regola, con modalità telematiche.

5. Qualora non vi sia una espressa richiesta di riservatezza da parte dei soggetti interessati ovvero salvo diverso avviso del Consiglio, i documenti ed i contributi pervenuti verranno resi disponibili tramite pubblicazione nell'apposita sezione del sito dell'Autorità.

6. L'attività di verbalizzazione e le altre operazioni occorrenti allo svolgimento dell'audizione sono curate dalla Segreteria del Consiglio.

Art. 4.

Consultazioni on-line

1. Su espressa indicazione del Consiglio può essere altresì avviata una consultazione finalizzata all'acquisizione, da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo interessati, di osservazioni formulate attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e disponibile on-line.

2. Scaduto il termine per la consultazione, le osservazioni e le proposte pervenute sono pubblicate sul sito internet a cura dell'Ufficio competente. I partecipanti alla consultazione che intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni devono farne motivata richiesta, contestualmente alla presentazione delle suddette osservazioni e proposte e separare in apposite appendici le parti riservate, che non saranno pubblicate.

Art. 5.

Tavoli Tecnici

1. Qualora si presenti l'esigenza di supporti tecnici particolarmente specialistici, il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente, può deliberare la costituzione e la composizione, senza carattere stabile, di tavoli tecnici di consultazioni espressione dei soggetti a vario titolo coinvolti nella materia da esaminare, quali a titolo esemplificativo le categorie professionali, le associazioni degli operatori economici e delle società di attestazione, ovvero delle pubbliche amministrazioni.

2. I tavoli tecnici di consultazione, privi di carattere stabile, sono finalizzati all'acquisizione di osservazioni, proposte e pareri dei soggetti interessati su una determinata questione. 11 Consiglio ne determina la durata nell'atto di costituzione.

3. Il tavolo tecnico è convocato su impulso del Consigliere relatore o, su sua delega, dal responsabile dell'ufficio competente.

4. I tavoli tecnici permanenti esistenti sono aboliti.

Art. 6.

Audizioni periodiche

1. L'Autorità convoca, con cadenza di norma annuale, i rappresentanti delle associazioni delle imprese e delle stazioni appaltanti, in audizione congiunta o in audizioni

separate, ai fini della discussione e dell'informazione su questioni e proposte particolarmente rilevanti concernenti la disciplina ed il mercato dei contratti pubblici. Alle audizioni possono partecipare i soggetti portatori sia di interessi pubblici e privati, sia di interessi collettivi e diffusi, che l'Autorità ritiene opportuno ascoltare e consultare con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione, contenente ordine del giorno, luogo, data e ora dell'audizione, le modalità per il suo svolgimento e per la partecipazione, è pubblicata, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'audizione, sul sito internet dell'Autorità.

3. I soggetti di cui all'art. 1 che intendono partecipare alle audizioni manifestano la loro intenzione comunicando all'Autorità, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'audizione, il nominativo o i nominativi di coloro che intendono partecipare, l'interesse rappresentato o tutelato.

4. L'Autorità, sulla base degli interessi rappresentati o tutelati e la loro attinenza con gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'audizione, comunica ai soggetti che manifestano l'intenzione di partecipare alle audizioni, entro i termini stabiliti nell'avviso di convocazione, l'ammissione ovvero i motivi dell'eventuale esclusione.

5. I soggetti ammessi a partecipare alle audizioni periodiche sono iscritti in un apposito elenco pubblicato sul sito internet dell'Autorità.

6. L'audizione è pubblica. L'Autorità si riserva la facoltà di procedere a registrazione, in video e audio, delle audizioni.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente f.f.: SANOTORO

Il relatore: CALANDRA

Depositato presso la segreteria del consiglio in data 10 ottobre 2011

Il segretario: ESPOSITO

11A13418

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 18 luglio 2011.

Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti del Servizio sanitario nazionale, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto 2010. (Deliberazione n. 10/AUT/2011/INPR).

In Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 18 luglio 2011;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato dalle stesse con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15;

Udito, nell'adunanza del 18 luglio 2011, il relatore presidente di sezione Mario Giulio Cesare Sancetta;

Delibera

di approvare l'unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida, il relativo questionario ed i criteri cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

Le Sezioni regionali di controllo provvederanno a trasmettere agli enti interessati la presente deliberazione, unitamente alle linee guida ed al questionario allegati, per i conseguenti adempimenti.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 18 luglio 2011.

Roma, 18 luglio 2011

Il presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: SANCETTA

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 170, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266 (LEGGE FINANZIARIA 2006) PER I COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010.

1. Le disposizioni dall'art. 1, comma 170, della legge finanziaria 2006, contemplano la verifica dei bilanci degli enti del servizio sanitari nazionale, nel quadro di un controllo di carattere collaborativo.

Tale controllo si riconduce alla esigenza di disporre di strumenti utili per assicurare che le misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, posti dalla legge di stabilità e dalle altre norme di coordinamento finanziario, vengano effettivamente attuate da parte delle Regioni ed anche dagli enti del servizio sanitario stesso.

Le disposizioni per il coordinamento finanziario sono infatti espressamente motivate da esigenze di tutela dell'unità economica della Repubblica e di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue che il profilo di gravi irregolarità deve riguardare questioni strettamente finanziarie e contabili e di rilievo tale da compromettere l'equilibrio di bilancio.

2. In ordine alla funzione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nella procedura di controllo relativo, è utile, altresì, richiamare quanto chiarito in altra sede con riferimento agli organi di revisione degli enti locali (linee guida sul bilancio di previsione 2010, in *Gazzetta Ufficiale* n. 95 - supplemento ordinario n. 77, del 24 aprile 2010, e sul rendiconto 2009, in *Gazzetta Ufficiale* n. 173 - supplemento ordinario n. 166, del 27 luglio 2010), trattandosi di principi comuni ad entrambi gli ambiti. In particolare giova ribadire che *«il fondamentale criterio ispiratore, cui gli Organi di revisione economico finanziario devono uniformarsi, sta nel rispondere con convinta adesione alla funzione di collaborazione che il Legislatore ha ad essi assegnato a supporto del controllo esercitato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti»*.

Il coinvolgimento degli organi di revisione è fondamentale attuazione della funzione di controllo della Corte, essendo strumento di screening e quindi utile orientamento al perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse. Le linee guida, pertanto, si atteggiano a strumento flessibile, essendo adeguate alle diverse esigenze man mano emergenti.

Si realizza, così, un circuito positivo, di utilità sia per le Sezioni regionali, che, con l'apporto dei revisori/sindaci, possono in forma più capillare svolgere il proprio ruolo, sia per gli Organi interni di controllo economico-finanziario, che vedono potenziata la propria missione. Ma, in particolar modo, le regioni e le loro strutture del servizio sanitario possono avvalersi proficuamente degli esiti di verifica delle Sezioni regionali.

3. Per l'elaborazione delle linee guida per il bilancio 2010, costituiscono criteri cardine l'individuazione di definizioni standard e la predisposizione del documento (questionario) in formato utile per gestirlo in un database.

Si rammenta, in proposito, che già in passato, è emersa la necessità di acquisire un nucleo di informazioni gestibile con strumenti informatici, al fine di sviluppare dei report a supporto delle verifiche svolte dalle Sezioni regionali, nella prospettiva anche di pervenire a quadri generali di raffronto, utili sia per analisi puntuali secondo il metodo del benchmarking, sia per la ricostruzione dell'andamento complessivo delle gestioni sanitarie regionali.

Tenuto conto della positiva esperienza recentemente maturata, si è sostanzialmente mantenuto l'impianto del questionario elaborato con riferimento al bilancio d'esercizio 2009.

I prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale (inseriti rispettivamente nelle parti II e III del questionario) riprendono alcune delle voci dei modelli di rilevazione (del conto economico e dello stato patrimoniale) degli enti del servizio sanitario nazionale, approvati con decreto ministeriale 13 novembre 2007 (*Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2007, n. 289, supplemento ordinario), ed integrati con successivo decreto ministeriale 31 dicembre 2007 (*Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2008, n. 14, supplemento ordinario), in uso per adempiere all'obbligo delle comunicazioni trimestrali al Ministero della salute.

In tal modo si ha un riferimento ad uno standard noto (al di là delle peculiarità di ogni regione e/o ente) per i compilatori tenuti ad attestare la corrispondenza dei dati con quelli risultanti dalle scritture contabili dell'ente. A tal riguardo va ricordato che il modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale sopra menzionato è preso a riferimento esclusivamente per dare delle indicazioni omogenee nella compilazione, ma i dati da inserire dovranno essere acquisiti dal bilancio d'esercizio adottato dal Direttore dell'Ente. Eventuali difformità tra i dati di bilancio ed i dati contenuti nelle comunicazioni al S.I.S. che potrebbero emergere dovranno figurare nella terza colonna del conto economico *ad hoc* deputata.

L'acquisizione dei dati relativi al documento previsionale economico consentirà il confronto tra i risultati di consuntivo e quelli già programmati. Tale profilo è particolarmente rilevante per le aziende presenti nelle regioni interessate dai piani di rientro. In particolare, per le regioni interessate da tali piani, nel questionario figura una «parte» apposita, la quarta, che sarà compilata a cura dei collegi sindacali delle aziende residenti in tali regioni che, a causa del disavanzo particolarmente gravoso della gestione, hanno sottoscritto l'accordo con il M.E.F., e adottato il conseguente «piano di rientro» del deficit, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Per quanto riguarda gli enti di competenza delle sezioni di controllo delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando l'inoltro dei questionari, compilati nelle parti compatibili, alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ai fini dell'inserimento nella banca dati degli enti del Servizio sanitario e del consolidamento dei conti a livello nazionale, dette Sezioni provvederanno ai rispettivi controlli sulle aziende sanitarie di competenza compatibilmente a quanto disposto dall'art. 79, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, e relative norme di attuazione e secondo le modalità programmatiche e metodologiche di cui alla deliberazione delle SS.RR. della Corte dei conti n. 1/CONS/2011.

7. Il questionario è articolato come indicato di seguito:

nota metodologica, con le istruzioni appena essenziali per la compilazione;

sommario;

dati identificativi dell'ente, la dimensione demografica e le strutture dì ricovero; al riguardo si segnala l'esigenza ineludibile di una compilazione corretta e completa dei dati identificativi in quanto indispensabili per la gestione del database (denominazione dell'ente, codice fiscale, regione e la tipologia di ente);

la parte prima (domande preliminari) reca domande i cui elementi di risposta consentono un primo esame alle Sezioni regionali;

la parte seconda contiene il conto economico riclassificato secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione economica, con approfondimenti sull'attività intramoenia e sulla gestione straordinaria;

la parte terza contiene lo stato patrimoniale riclassificato secondo i criteri sopra esposti, e domande e prospetti relativi alla situazione patrimoniale, con approfondimenti sulle partecipazioni;

la parte quarta è riservata agli enti delle regioni che hanno adottato il c.d. «piano di rientro»;

chiudono le attestazioni finali.

8. Per consentire la gestione informatica dei questionari, ed evitare duplicazioni di richieste, è indispensabile che:

a) venga utilizzato esclusivamente il file del questionario reperibile sul sito istituzionale della Corte dei conti, mantenendo il format originale per l'invio;

b) il file dovrà essere nominato secondo il seguente criterio: esercizio_regione_nome azienda (esempio: 10_Veneto_azienda ospedaliera Padova, 10 indica l'anno 2010);

c) il questionario dovrà essere inviato unicamente per posta elettronica all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, contestualmente, all'indirizzo appresso indicato: documentazione.serviziosanitario@corteconti.it

Nota Metodologica a supporto della compilazione dei prospetti

1	Prima di compilare il questionario leggere attentamente le linee guida e la presente nota metodologica.
2	Utilizzare esclusivamente il *file nel* formato *originale* scaricabile dal sito istituzionale della Corte dei conti, senza apportarvi alcuna modifica al contenuto e al formato. Il *file* è predisposto per consentirne il riversamento in un *database,* ed ogni modifica lo renderebbe inutilizzabile a tale fine, costringendo alla richiesta di una nuova e corretta compilazione. Nell'ipotesi in cui si ritenga che una parte del questionario non sia del tutto idonea a rappresentare situazioni peculiari è necessario lasciarla non compilata, senza inserire altri fogli di lavoro. Ogni diversa informazione dovrà essere riportata in un *file* separato, in cui potranno essere esplicitate tutte le osservazioni ritenute utili.
3	il *file* dovrà essere nominato secondo il seguente criterio: 10_regione_nome azienda (esempio: 10_Veneto_azienda ospedaliera Padova)
4	Il questionario **dovrà essere inviato unicamente per posta elettronica** all'indirizzo della Sezione regionale territorialmente competente, e, **contestualmente**, all'indirizzo: **documentazione.serviziosanitario@corteconti.it**
5	Nel questionario la colorazione delle celle indica la loro editabilità o meno: - le celle in rosso indicano che è obbligatorio dare una risposta tra quelle indicate nel menù a tendina; - le celle in giallo vanno compilate; - le celle in lilla non sono editabili in quanto contengono formule che restituiscono totali e/o importi comunque calcolati; - le celle in azzurro non sono editabili.
6	Nelle celle di colore rosso è stata predisposta una modalità per fornire le risposte. E' necessario utilizzare il menù a tendina che si presenta all'interno della cella rossa e che resta di tale colore finchè la risposta non viene scelta tra le disponibili. Pertanto selezionando la cella rossa apparirà una freccia rivolta verso il basso che permetterà di scegliere la risposta.
7	Le celle in lilla che contengono una formula risultato di operazioni, effettuate su altre celle, prima dell'inserimento dei relativi importi si presentano con un formato di "0". Di conseguenza tali celle presenteranno un valore numerico significativo una volta compilate le celle che contribuiscono alla formulazione del calcolo.
8	Le celle di controllo di colore azzurro presentano un commento che indica se vi è corrispondenza tra la cella compilata e il corrispondente importo inserito nel conto economico o nello stato patrimoniale.
9	I dati sono in migliaia di euro con arrotondamento all'unità. L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; l'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque.
10	Il formato delle celle per gli importi, essendo in migliaia di euro, è pre-impostato con la separazione delle migliaia. Quindi ad esempio scrivendo 1000 verrà visualizzato nella forma: 1.000.
11	Le celle nella pagina 1 sono necessarie per l'identificazione dell'ente e la gestione informatica del questionario. L'omessa compilazione di uno dei campi comporta il permanere dell'avviso "attenzione dati identificativi dell'ente incompleti".
12	Per la compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale si deve fare riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 2010 approvato con delibera del Direttore dell'Ente, indipendentemente dall'intervenuta approvazione da parte degli organi regionali.
13	Nel questionario sono utilizzati i modelli di conto economico e di stato patrimoniale conformi a quelli approvati con D.M. del 31.12.2007 per consentire una riclassificazione omogenea, per tutti gli enti, dei dati dell'ultimo bilancio approvato come indicato nel punto 12.
14	Per eventuali chiarimenti sulle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale, si può far riferimento alle linee guida che integrano il modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale stabilito dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto ministeriale del 31 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2008 n.14, S.O.

QUESTIONARIO ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, comma 170, Legge 266/2005)

del Collegio sindacale dell'Azienda

sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010.

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione (Presidente del Collegio sindacale):

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

Posta elettronica certificata:

Dati identificativi dell'Azienda

Tipologia di Ente

Anno di competenza

Posta elettronica certificata:

Popolazione al 31/12/2010:

Regione/Prov. Autonoma:

Codice fiscale dell'Ente:

se Azienda Sanitaria:

L'azienda ha presidi ospedalieri?

ATTENZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE INCOMPLETI

Se SI, quanti e con quanti posti letto?

Numero Presidi :

Numero Posti letto (valore medio 2010)

se Azienda Ospedaliera:

Numero Presidi:

Numero Posti letto (valore medio 2010)

L'Azienda costituisce Azienda ospedaliera – universitaria?

Nota*: Nella tipologia di ente inserire ospedale classificato nell'ipotesi in cui vi sia piena equiparazione agli enti del servizio sanitario regionale.

pag 1/20

PARTE PRIMA: Domande preliminari

(Importi in migliaia di euro)

1. Il Collegio si è espresso favorevolmente sul bilancio di esercizio?

***1.1.* Se NO, indicare le motivazioni:**

2. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull'equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure correttive non adottate dall'azienda?

(In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevata/e e le motivazioni giustificative adottate dall'Azienda, quantificando l'impatto negativo delle irregolarità sui risultati di bilancio)

3. L'Azienda ha presentato il bilancio d'esercizio per l'anno 2010 in perdita di esercizio?

3.1. Se SI, indicare l'importo

	COSTI NON MONETARI (migliaia di euro)	RICAVI NON MONETARI (migliaia di euro)
3.1.1. Specificare l'importo complessivo delle componenti non monetarie che hanno concorso a formare il risultato d'esercizio		

3.2. Specificare, nel caso di perdite dell'esercizio 2010, se il Direttore generale ha rappresentato nella relazione sulla gestione le cause e indicato i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale:

Se la risposta è affermativa, rappresentarne sinteticamente il contenuto:

3.3. Come si è espresso il Collegio sindacale sulle modalità di copertura e sulla loro attendibilità?

3.4. E' stata preventivamente autorizzata da parte della Regione o Provincia autonoma la perdita d'esercizio?

***3.4.1.* Se SI, indicare con quale provvedimento:**

e per quale importo ***(dato in migliaia di euro)***

4. Nell'esercizio si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti?

***4.1.* E' stato rispettato il divieto di cui all'articolo 119, comma 6 della Costituzione?**

pag 2/20

5. Il costo del debito (quota capitale e interessi) relativo all'anno 2010 rientra entro il limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, ovvero entro il diverso limite previsto dalla normativa regionale?

5.1. **Indicare la percentuale effettivamente raggiunta al 31.12.2010:**

6. Sono state fatte operazione di gestione attiva del debito?

6.1. **Se SI, indicare quali:**

7. Nel corso dell'anno 2010 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria?

7.1. **Le anticipazioni effettuate rispettano il limite dell'ammontare annuo?**

7.2. **Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all'Azienda?**

7.2.1. **In caso negativo l'Azienda ha proceduto a richiederne la compilazione?**

8. Esiste equilibrio nella gestione sociale attribuita dai Comuni?

8.1. **Se NO, indicare l'importo e la natura (economico – finanziaria) dello squilibrio:**

squilibrio economico **squilibrio finanziario**

9. L'Azienda possiede partecipazioni in società o in altri organismi (consorzi, fondazioni, ecc.)?

9.1. Nel 2010 vi sono stati organismi partecipati che hanno chiuso in perdita ?

9.1.1 Le relative partecipazioni sono state oggetto di svalutazione (ove possibile in relazione alla natura dell'organismo)?

pag 3/20

10. Il Collegio sindacale ha accertato che il sistema contabile (inventari dei cespiti, inventari di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti ecc.) fornisca la ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi?

10.1. **Se NO, si indichino le lacune evidenziate:**

11. Indicare quali strutture di controllo interno sono operative presso l'ente:

12. Sono operativi presso l'Ente:

12.1. sistemi budgetari?

12.2. sistemi di contabilità analitica?

13. Sono state effettuate nel 2010 operazioni di aggregazione (fusioni, incorporazione, ecc) con altre aziende del SSR?

13.1. Se *SI*, sono stati raggiunti gli obiettivi di razionalizzazione imposti dalla legge regionale?

13.2. Descrivere i principali effetti sul bilancio di tali operazioni:

14. L' Ente ha gestioni contabili diverse da quella ordinaria (es. liquidatoria, stralcio ecc.)?

14.1. In caso di risposta affermativa, le relative componenti trovano collocazione in bilancio?

14.1.1. **Se NO, indicare dove vengono inseriti i dati relativi a tali gestioni non ordinarie:**

15. Il Collegio sindacale ha accertato la regolare tenuta dei libri obbligatori e delle scritture contabili dell'Azienda sanitaria e/o ospedaliera?

15.1. **Ha rilevato gravi irregolarità e riferito alla Regione?**

16. Il Collegio sindacale ha redatto la relazione con le indicazioni delle procedure utilizzate per garantire la quadratura tra le risultanze della contabilità sezionale e le scritture di integrazione e di rettifica, cosi come previsto nel Patto per la Salute per l'esercizio 2010?

16.1. Dalla relazione sono emerse criticità significative?

16.2. Se *SI*, specificare quali:

pag 4/20

PARTE SECONDA - CONTO ECONOMICO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2010 ADOTTATO DAL D.G. DELIBERA (n. e data):

1.I dati di bilancio, indicati nel prospetto di conto economico riportato di seguito, concordano con quelli del quinto modello C.E. inviato?

In caso di discordanze indicare gli importi nella terza colonna del prospetto di Conto Economico

2. Il Collegio ha accertato che il conto economico analitico dell'ultimo esercizio, riclassificato secondo il prospetto sotto riportato, è il seguente:

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2010 (atto n. del)	Bilancio	indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
	A) Valore della produzione			
A01000	***A.1) Contributi in c/esercizio***	0	0	0
A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	0	0	0
A01010	*A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*			
A01015	*A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*			
A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)			
A01040	*A.1.B.1.3) Contributi da ASL/AO/IRCCS/ Policlinici (extra fondo) vincolati*			
A01070	*A.1.B.2.3) Contributi da ASL/AO/IRCCS/Policlinici (extra fondo) - Altro*			
A01075	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati			
A02000	**A.2) Proventi e ricavi diversi**	0	0	0
A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici	0	0	0
A02015	*A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad ASL/AO/IRCCS/Policlinici della Regione*	0	0	0
A02020	*A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero*			
A02025	*A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale*			
A02030	*A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale*			
A02035	*A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F*			
A02040	*A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie*			
A02070	*A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate ad altri soggetti pubblici*			
A02075	*A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione*	0	0	0
A02080	*A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero*			
A02085	*A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali*			
A02090	*A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)*			
A02095	*A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F*			
A02100	*A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione*			
A02130	*A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggette a compensazione Extraregione*			
A02145	*A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale*			
A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0	0	0
A02155	*A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
A02160	*A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
A02165	*A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2010 (atto n. del)	Bilancio	indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
A02170	*A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)*			
A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati			
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0
A02185	*A.2.A.4.1) Ricavi per presAtazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*			
A02190	*A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*			
A02195	*A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*			
A02200	*A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 comma 1, lett. c), d) ex Art. 57- 58)*			
A02205	*A.2.A.4.5) ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 comma 1, lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (ASL - AO, IRCCS e Policlinici della Regione)*			
A02210	*A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*			
A02215	*A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (ASL - AO, IRCCS e Policlinici della Regione)*			
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie			
A02225	A.2.C) Altri proventi			
A03000	**A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche**	0	0	0
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi			
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	0	0	0
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	0	0	0
A03020	*A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
A03025	*A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
A03030	*A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	0	0	0
A03040	*A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici*			
A03045	*A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici*			
A03050	*A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/altri Enti Pubblici*			
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	0	0	0
A03060	*A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione*			
A03065	*A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione*			
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati			
A04000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**			
A05000	**A.5) Costi capitalizzati**	0	0	0
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi sterilizzati]			
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia			
A99999	**Totale valore della produzione (A)**	0	0	0
	B) Costi della produzione			
B01000	**B.1) Acquisti di beni**	0	0	0
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	0	0	0
B01010	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*			
B01015	*B.1.A.2) Ossigeno*			
B01020	*B.1.A.3) Prodotti dietetici*			
B01025	*B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)*			
B01030	*B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici*			
B01035	*B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.*			
B01040	*B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari*			
B01045	*B.1.A.8) Materiali protesici*			

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2010 (atto n. del)	Bilancio	indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi			
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario			
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari			
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	0	0	0
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari			
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere			
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti			
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria			
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione			
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari			
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
B02000	**B.2) Acquisti di servizi**	0	0	0
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	0	0	0
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione			
B02040	B.2.A.1.2) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			
B02045	B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)			
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione			
B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			
B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)			
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (ASL-AO ,IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)			
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI			
B02095	B.2.A.3.5) - da privato			
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione			
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)			
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	0	0	0
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)			
B02170	B.2.A.5.4) - da privato			
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (ASL-AO ,IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)			
B02195	B.2.A.6.4) - da privato			
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2010 (atto n. del)	Bilancio	indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione			
B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)			
B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	0	0	0
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)			
B02270	B.2.A.8.4) - da privato			
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)			
B02300	B.2.A.9.4) - da privato			
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)			
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	0	0	0
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)			
B02330	B.2.A.10.4) - da privato			
B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (ASL-AO ,IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale			
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)			
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione			
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)			
B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)			
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato			
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero			
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA			
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali			
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge n. 210/1992			
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi			
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e socio-san. da Terzi - Altri enti pubblici			
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	0	0	0
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato			
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario - area sanitaria			
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interinale - area sanitaria			
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2010 (atto n. del)	Bilancio	indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti pubblici e da Università			
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	0	0	0
B02475	*B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari da pubblico V/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione*			
B02480	*B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari da pubblico - Altri enti*			
B02485	*B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari da pubblico (extra Regione)*			
B02490	*B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato*			
B02495	*B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*			
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0	0	0
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari			
B02560	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	0	0	0
B02565	*B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale*			
B02570	*B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi*			
B02575	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	0	0	0
B02580	*B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)*			
B02585	*B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico*			
B02590	*B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato*			
B02595	*B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie*	0	0	0
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici			
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0	0	0
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato			
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale - area non sanitaria			
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da ASL-			
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università			
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			
B02655	*B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)*			
B03000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	0	0	0
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze			
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine			
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie			
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)			
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni			
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da ASL-AO, IRCCS, Policlinici della Regione			
B04000	**B.4) Godimento di beni di terzi**	0	0	0
B04005	B.4.A) Affitti passivi			
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio			
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0
B04030	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*			
B04035	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*			
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da ASL-AO della Regione			
B05089	**Totale Costo del personale**	0	0	0
B05000	**B.5) Personale del ruolo sanitario**			
B06000	**B.6) Personale del ruolo professionale**			

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo CE S.I.S. (D.M. 31.12.07)	CONTO ECONOMICO (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	PREVISIONE 2010 (atto n. del)	Bilancio	indicare gli importi della quinta comunicazione C.E. se diversi dalle relative voci di bilancio
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico			
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo			
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione			
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali			
B11000 - B12000	B.11 -B12) Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali			
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti			
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	0	0	0
B14005	*B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie*			
B14010	*B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie*			
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio			
B15030	*B.15.C) Altri accantonamenti*			
B99999	Totale costi della produzione (B)	0	0	0
	C) Proventi e oneri finanziari			
C03000	C.3) Interessi passivi	0	0	0
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria			
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui			
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0
	di cui (specifiche della voce C.3.C non previste nel D.M. da individuarsi a cura dei compilatori del presente questionario sulla scorta delle scritture contbili dell'ente)			
	-Interessi moratori			
	- Altri interessi passivi specificare			
	- Altri interessi passivi specificare			
C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)			
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D01000	D.1) Rivalutazioni			
D02000	D.2) Svalutazioni			
D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0	0
	E) Proventi e oneri straordinari			
E01000	E.1) Proventi straordinari	0	0	0
E01005	*E.1.A) Plusvalenze*			
E01010	*E.1.B) Altri proventi straordinari*			
E02000	E.2) Oneri straordinari	0	0	0
E02005	*E.2.A) Minusvalenze*			
E02010	*E.2.B) Altri oneri straordinari*			
E99999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0	0	0
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B+/ - C+/ - D+/ - E)	0	0	0
	Y) Imposte e tasse			
Y01000	Y.1) IRAP	0	0	0
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente			
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)			
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali			
Y02000	Y.2) IRES	0	0	0
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale			
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale			
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)			
Y99999	Totale imposte e tasse (Y)	0	0	0
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

DOMANDE SPECIFICHE SUL CONTO ECONOMICO

3. Analisi del valore della produzione

3.1. Ricavi

3.1.1. I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti della Regione:

In caso di mancato accertamento o di accertamento negativo indicare i motivi:

3.2. Prestazioni sanitarie intramoenia

3.2.1. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi relativi all'attività a carico dell'Azienda:

3.2.2. I sistemi contabili dell'ente permettono di individuare i costi imputabilii all'attività intramoenia?

3.2.3. Esiste una contabilità separata per l'attività intramoenia?

3.2.4. Precisare se i costi imputati alla libera professione sono il risultato di una contabilità analitica o di stime. In quest'ultimo caso precisare i criteri adottati.

3.2.5. Indicare per ciascuna macrovoce di costo l'importo imputabile all'attività intramoenia:

Descrizione	Ammontare 2010 *(valori in migliaia di euro)*
Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) - vedi B.2.A.12. del C.E. del D.M. del 2007	
Oneri sociali e previdenziali	
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) - vedi Y.1.C. del C.E. del D.M. del 2007	
Costi fissi relativi alla struttura dell'ente (amm.to apparecchiature, locali, ecc.)	
Costi variabili relativi alla struttura dell'ente (energia, pulizia, ecc.)	
Altro	
Totale	0

4. Analisi del costo della produzione

4.1. L'approvvigionamento dei beni e dei servizi è stato effettuato nel 2010 utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento (art.1, commi 449 e 455 della legge n. 296/2006 – finanziaria 2007) o con altre Aziende Sanitarie?

4.2 L'Azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate?

Se SI, specificare quali:

pag 5/20

4.3. Per l'assistenza farmaceutica sono stati attribuiti all'azienda obiettivi da parte della Regione?

Se SI, compilare la seguente tabella:

OBIETTIVI	RISULTATI

4.3.1. **L'Azienda ha attivato la distribuzione diretta dei farmaci?**

4.3.1.1. **Indicare il costo delle seguenti voci, se il dato è disponibile:**

(valori in migliaia di euro)

a) Spesa farmaceutica ospedaliera	
b) Spesa per la distribuzione diretta	
c) Spesa per la distribuzione per conto	
d) Spesa farmaceutica convenzionata	

4.3.2. **L'Azienda ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero?**

4.3.2.1. **Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?**

4.3.3. **L'Azienda ha attivato misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva al domicilio del paziente?**

4.3.3.1. **Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate?**

4.3.4. **L'Azienda ha dato attuazione a quanto prescritto dal D.M. 10.12.2009 in materia di controlli sulle prestazioni sanitarie acquistate da privati?**

pag 6/20

4.4. Sono stati conteggiati, nell'ambito dei costi del personale, gli oneri contrattuali di competenza 2010 relativi al rinnovo contrattuale del personale per un importo pari a (in migliaia di euro):

4.5. Nel costo del personale sono comprese le ferie maturate e non godute al 31/12/2010 per un importo pari a (in migliaia di euro)

Nel caso di mancata rilevazione, specificare i motivi.

4.5.1. Nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione di risultato, non ancora corrisposta ma già maturata nel diritto.

4.5.2. La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dai CCNL di riferimento?

4.5.2.1. In particolare:

a) gli oneri relativi alla contrattazione integrativa sono iscritti nel 2010 per complessivi (in migliaia di euro)

b) Il Collegio ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio nell'anno 2010 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art.40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001?
Indicare eventuali osservazioni.

4.5.3. Sono state conteggiate tra le sopravvenienze passive le somme pagate nel 2010 a titolo di arretrato per competenze contrattuali pregresse per un importo pari a (in migliaia di euro)

4.6. Indicare al 31/12/2010 il costo delle prestazioni di lavoro:

TIPOLOGIA	COSTO (valori in migliaia di euro)	INCIDENZA SUL TOTALE
Personale dipendente a tempo indeterminato		#DIV/0!
Personale dipendente a tempo determinato		#DIV/0!
Personale comandato (Costo del personale in comando meno rimborso del personale comandato come voci del conto economico A.3.B.1.1, A.3.B.2.1, A.3.B.3.1, B.2.A.14.4)		#DIV/0!
Altre prestazioni di lavoro (Collaborazioni, consulenze, interinali, ecc. come da voce del conto economico: B.2.A.14 (escluso B.2.A.14.4))		#DIV/0!
Totale costo prestazioni di lavoro	0	

4.7 Spesa per il personale

4.7.1 **La spesa per il personale (da intendersi non il costo di competenza dell'anno ma l'uscita di cassa) nell'esercizio 2010 ha rispettato il limite previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009:**

		Importi (migliaia di euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2004 *		
Al netto di:	Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro	
	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
	Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto spesa 2004		*0*
1,4% della Spesa		*0*
Dato Spesa 2004 da considerare per il calcolo	(A)	*0*

		Importi (migliaia di euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2010 *		
Al netto di:	Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenute successivamente al 2004	
	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
	Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 502/92 e successive modificazioni	
Totale netto Spesa 2010	(B)	*0*

Differenza tra la spesa 2010 e la spesa 2004 da considerare per il calcolo	(B)-(A)	0	*Ha rispettato il limite*

* Il dato relativo alla Spesa del personale deve essere considerato al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, nonché delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coor

4.7.2 **L'ente, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, ha dato attuazione all'art. 2, comma 72, della legge n. 191 del 2009:**

Lettera a)

Lettera b)

4.7.2.1 In caso di risposta negativa ad almeno uno dei punti precedenti, specificare i motivi di seguito:

pag. 8/20

5. Proventi e oneri straordinari della gestione.

Nel 2010, tra i proventi e gli oneri straordinari sono stati rilevati i seguenti valori:

Proventi straordinari	Importi (migliaia di euro)
1) Plusvalenze (E.1.A.):	0
a) da alienazione immobilizzazioni	
b)	
c)	
2) Proventi da donazioni e liberalità (E.1.B.1.)	0
a)	
b)	
c)	
3) Sopravvenienze attive (E.1.B.2.):	0
a) Mobilità attiva intra-regione	
b) Mobilità attiva extra-regione	
c)	
d)	
e)	
4) Insussistenze attive (E.1.B.3.):	0
a)	
b)	
c)	
5) Altri proventi straordinari (E.1.B.4.):	0
a)	
b)	
c)	
6) Altro:	
7) Altro:	
8) Altro:	
Totale	0

Dato corretto

Oneri straordinari	Importi (migliaia di euro)
1) Minusvalenze (E.2.A.):	0
a) da alienazione immobilizzazioni	
b)	
c)	
2) Oneri tributari da esercizi precedenti (E.2.B.1):	0
a)	
b)	
3) Oneri da cause civili (E.2.B.2.)	
4) Sopravvenienze passive (E.2.B.3.):	0
a) Mobilità passiva intra-regione	
b) Mobilità passiva extra-regione	
c) Competenze pregresse personale dipendente (arretrati contrattuali) e convenzionato	
d) Competenze pregresse personale dirigente (arretrati contrattuali)	
e)	
f)	
g)	
5) Insussistenze passive (E.2.B.4.):	0
a)	
b)	
c)	
6) Altri oneri straordinari (E.2.B.5.):	0
a)	
b)	
7) Rilevanti differenze di valutazioni di stima rispetto a quelle dei bilanci degli esercizi precedenti:	0
a)	
b)	
8) Errori di valutazione di fatti di gestione delle poste di bilancio relativi ad esercizi precedenti:	0
a)	
b)	
9) Altro:	
Totale	0

Dato corretto

PAG 9/20

PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO 2010 ADOTTATO DAL D.G. DELIBERA (n. e data):

1. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale dell'ultimo esercizio, riclassificato secondo il prospetto sotto riportato, è il seguente:

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo SP S.I.S. (D.M. 31.12.07)	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	31.12.2010
	ATTIVITÀ	
AA9999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	0
AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	
AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	
AA0312	A.III.2) Titoli	
AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	
AB9999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	0
AB0100	B.I) RIMANENZE	0
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	
AB0200	B.II) CREDITI	0
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	0
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/Stato	0
AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente	
AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva pubblica	
AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/Stato per mobilità attiva privata	
AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	
AB0214	B.II.1.b) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	0
AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	
AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da ASL-AO intraregionale	
AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da ASL-AO extraregione	
AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	
AB0224	B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	0
AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	
AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	
AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	
AB0232	B.II.1.c.4) di cui crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	
AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	
AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0
AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	0
AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	
AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	
AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	0
AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	
AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo SP S.I.S. (D.M. 31.12.07)	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	31.12.2010
AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della regione	0
AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della regione	
AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della regione per mobilità intraregionale	
AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	
AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	
AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	
AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	0
AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	0
AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	
AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	
AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	
AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	
AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	
AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	
AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	
AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	
AB0300	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	
AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	
AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	
AB0400	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	0
AB0402	B.IV.1) Cassa	
AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	
AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	
AC9999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	0
AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	0
AC0102	C.I.1) Ratei attivi	
AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/ASL-AO della regione	
AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	0
AC0202	C.II.1) Risconti attivi	
AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/ASL-AO della regione	
	TOTALE ATTIVO	0
AF9999	**CONTI D'ORDINE**	

		(importi in migliaia di euro)
Codice nuovo SP S.I.S. (D.M. 31.12.07)	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	31.12.2010
	PASSIVITA'	
PA9999	**A) PATRIMONIO NETTO**	0
PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	
PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	
PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	
PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	
PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI AL 31/12/2005	
PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	
PA0502	A V.1) riserve	
PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	
PB9999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	0
PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	
PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	
PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	0
PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	
PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	
PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	
PC9999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	
PD9999	**D) DEBITI**	0
PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	
PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0
PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	0
PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	
PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	
PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	0
PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	
PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	
PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	
PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	
PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	
PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0
PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della Regione	0
PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della Regione	
PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della Regione per mobilità passiva intraregionale	
PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della Regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	
PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della Regione	0
PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della Regione	
PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della Regione per mobilità passiva intraregionale	
PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	0
PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	
PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità pass. intrareg.	

(importi in migliaia di euro)

Codice nuovo SP S.I.S. (D.M. 31.12.07)	STATO PATRIMONIALE (Descrizione voci nuovo CE S.I.S. - D.M. 31.12.07)	31.12.2010
PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori Regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	
PD0424	D.IV.5) Debiti v/ASL-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	
PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	
PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	0
PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	
PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	
PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	
PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	
PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	
	DEBITI CARTOLARIZZATI (specifica non prevista nel D.M. da individuarsi a cura dei compilatori del presente questionario sulla scorta delle scritture contabili dell'ente)	
PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	0
PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	
PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	0
PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	
PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	
PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	0
PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	
PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	
PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	
PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	
PE9999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	0
PE0100	E.I) RATEI PASSIVI	0
PE0102	E.I.1) Ratei passivi	
PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/ASL-AO della Regione	
PE0200	E.II) RISCONTI PASSIVI	0
PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	
PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	
PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	
PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	
PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	
PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	
PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	
PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	
PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	
PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/ASL-AO Regione	
PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	
	TOTALE PASSIVO	0
PF9999	**CONTI D'ORDINE**	

DOMANDE SPECIFICHE SULLO STATO PATRIMONIALE

2. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale dell'ultimo esercizio riclassificato è il seguente:

Stato patrimoniale riclassificato			
ATTIVO	**dati in migliaia di euro**	**PASSIVO**	**dati in migliaia di euro**
Attivo immobilizzato	0	**Patrimonio netto**	0
Immobilizzazioni:		FONDO DI DOTAZIONE	0
immateriali nette	0	Utile (perdita) di esercizio	0
materiali nette	0	Riserve e utili (perdite) portate a nuovo	0
finanziarie	0	Finanziamenti per investimenti	0
Attivo circolante	0	Versamenti per ripiano perdite	0
Rimanenze	0	**Passività a medio - lungo termine**	0
Crediti e attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	Debiti (scadenti oltre i 12 mesi)	
- breve termine		TFR	0
- m/l termine		Fondi rischi e oneri (a m/l termine)	
Disponibilità liquide	0	**Passività a breve termine**	0
Ratei e risconti attivi	0	Debiti (scadenti entro i 12 mesi)	
		Fondi rischi e oneri (a breve termine)	
totale attivo *	0	**Ratei e risconti passivi**	0
		totale passivo **	0

NOTA: Vanno compilate solo le celle relative ai crediti a b. e m/l periodo e le passività a b. e m/l periodo.

* DATO CORRETTO

** DATO CORRETTO

2.1 **.Il collegio indichi nella tabella riportata di seguito quali voci del modello SP sono state considerate a breve o medio/lungo termine e l'importo:**

Descrizione voci di S.P. (tipologia di crediti, tipologia debiti e tipologia fondi rischi e oneri)	breve termine (valori in migliaia di euro)	m/l termine (valori in migliaia di euro)

pag 10/20

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE

3.1. Nel 2010 sono stati dichiarati fuori uso beni ed eliminati dalle immobilizzazioni per il seguente importo (migliaia di euro):

	2010
Beni dichiarati fuori uso ed eliminati	

3.1.2. **L'azienda ha accertato a campione l'esistenza fisica dei principali beni materiali:**

3.2. L'azienda ha in corso investimenti di edilizia sanitaria?

3.2.1.Se SI, indicare l'incremento (in migliaia di euro) delle immobilizzazioni per edilizia sanitaria negli ultimi tre esercizi:

2008	2009	2010

3.2.2. Indicare l'importo residuo complessivo (in migliaia di euro) degli investimenti per edilizia sanitaria programmati:

3.2.3. Indicare gli interventi principali realizzati negli ultimi tre esercizi e/o in corso di realizzazione per l'edilizia sanitaria:

3.3. Il criterio di valutazione delle partecipazioni finanziarie è il seguente:

3.3.1 **. A fronte delle partecipazioni iscritte il Collegio ha accertato nel conto economico (in migliaia di euro):**

CONTO ECONOMICO	2010	2009	2008
Proventi da partecipazioni (dividendi deliberati da società indipendentemente dalla loro erogazione finanziaria)			
Oneri per ripiano perdite			

Pag. 11/20

3.3. Organismi partecipati.

3.3.1. Informazioni sugli organismi partecipati al 31/12/2010.

Codice Fiscale dell'organismo partecipato	Denominazione	Forma giuridica *(scegliere dal menù a tendina nelle singole celle)*	Organismo a partecipazione totalmente pubblica o mista *(scegliere dal menù a tendina nelle singole celle)*	Settore di attività *(scegliere dal menù a tendina nelle singole celle)*	Principali servizi	Importo della partecipazione in società di capitale o della quota di fondo di dotazione o contributo annuale in altri organismi (valori in migliaia di euro)	Quota di partecipazione %	Patrimonio netto dell'organismo partecipato (valori in migliaia di euro)	Risultato d'esercizio o risultato di amministrazione (valori in migliaia di euro)	Perdite registrate per tre o più esercizi, ovvero utilizzo di riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. (si/no)

3.3.2. Informazioni sui trasferimenti dell'ente a favore degli organismi partecipati:

(dati in migliaia di euro)

Codice Fiscale dell'organismo partecipato	Per contratto di servizi	Per trasferimenti in conto esercizio	Per trasferimenti in conto capitale	Per coperture e disavanzi	Per acquisizione di capitale	Per aumenti di capitale non per perdite	Per aumenti di capitale per perdite	Altro (specificare ....)
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								
0								

pag. 12/20

3.4. Crediti

3.4.1. Indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall'Azienda verso la Regione o Provincia autonoma per l'anno 2010:

Crediti v/Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - B.II.1.b)			
Anno	Importo (migliaia di euro)	cella di controllo B.II.1.b) *	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2010	0	0	DATO CORRETTO
di cui relativi all'anno:			
- 2005 e anni precedenti			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			
-2010			

Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto - B.II.1.c)			
Anno	Importo (migliaia di euro)	cella di controllo B.II.1.c)	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2010	0	0	DATO CORRETTO
di cui relativi all'anno:			
- 2005 e anni precedenti			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			
-2010			

3.4.2. **Indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall'Azienda verso Comuni e Aziende sanitarie pubbliche per l'anno 2010:**

B.II.2) Crediti v/Comuni			
Anno	**Importo (migliaia di euro)**	**cella di controllo B.II.2) ***	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2010	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:			
- 2005 e anni precedenti			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			
-2010			

B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche			
Anno	**Importo (migliaia di euro)**	**cella di controllo B.II.3)**	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2010	0	0	**DATO CORRETTO**
di cui relativi all'anno:			
- 2005 e anni precedenti			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			
-2010			

3.4.3. **I crediti sono stati valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo ed esposti in bilancio al netto del fondo di svalutazione.**

pag. 14/20

3.5. Indicare per le perdite iscritte in bilancio i dati di seguito richiesti in riferimento ai relativi anni:

anno	PERDITA DI ESERCIZIO	eventuale copertura della perdita	modalità di copertura *(in caso di intervento della Regione, indicare anche gli estremi del provvedimento)*	perdita non ancora coperta al 31/12/2010	cella di controllo voci A. IV), A.V) e A.VI)	
2010						
2009						
2008						
2007						
2006 e prec.						
Totale perdite non ancora coperte al 31/12/2010 (l'importo deve corrispondere alla somma delle voci A.IV), AV) e A.VI) dello Stato Patrimoniale)				0	0	DATO CORRETTO

3.5.1. Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono alle deliberazioni regionali

In caso di mancato accertamento o accertamento negativo indicare i motivi:

3.6. Fondi rischi ed oneri

3.6.1. Fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente criterio:

3.6.2. Indicare per i fondi rischi ed oneri (B.I, B.II e B.III dello S.P.) i dati di seguito richiesti:

Tipologia di fondi rischi e oneri	Ammontare del fondo al 1/1/2010	Utilizzo del fondo	Riduzione del fondo per eccedenza	Accantonamento effettuato nel 2010	Totale fondo al 31/12/2010	
Fondo contenzioso con il personale					0	
Fondo per interessi moratori e oneri di ritardato pagamento					0	
Fondo					0	
Fondo					0	
Fondo					0	
Fondo					0	
Fondo					0	
Fondo					0	
TOTALE	0	0	0	0	0	DATO CORRETTO

3.6.3. Il collegio ha verificato la congruità dei Fondi rischi e oneri?

Osservazioni:

3.6.4. Le passività potenziali possibili sono state indicate in nota integrativa?

pag 15/20

3.7. Debiti

3.7.1. Indicare la composizione dei debiti iscritti dall'Azienda verso la Regione o Provincie autonome e verso le altre aziende sanitarie pubbliche per l'anno 2010:

Debiti v/Regione o Provincia autonoma - D.II.2)			
Anno	Importo (migliaia di euro)	cella di controllo D.II.2)*	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2010	0	0	DATO CORRETTO
di cui relativi all'anno:			
- 2005 e anni precedenti			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			
-2010			

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE -D.IV)			
Anno	Importo (migliaia di euro)	cella di controllo D.IV)*	*Il totale al 31.12 deve corrispondere all'importo della cella di controllo
totale al 31.12.2010	0	0	DATO CORRETTO
di cui relativi all'anno:			
- 2005 e anni precedenti			
-2006			
-2007			
-2008			
-2009			
-2010			

pag 16/20

3.7.2. Debiti v/fornitori.

Il Collegio ha accertato che:
a) negli ultimi tre esercizi il debito verso fornitori ha subito la seguente evoluzione:

Debito al 31/12	Importo (dati in migliaia di euro)	Giorni di dilazione nei pagamenti	giorni di ritardo (dalla scadenza) nei pagamenti
2010			
2009			
2008			

b) gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente evoluzione: (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti diretti o da "*factoring*" regionale)

Importo iscritto nel conto economico		
Esercizio	da *factoring* regionale	diretti
2010		
2009		
2008		

c) alla chiusura dell'esercizio è stato rilevato un accantonamento per interessi moratori e per oneri di ritardato pagamento, di (migliaia di euro)

sulla base dei seguenti criteri:

pag 17/20

PARTE QUARTA

Sezione dedicata alle aziende sanitarie le cui regioni abbiano adottato il piano di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180, legge n. 311/2004 e successive modificazioni ed integrazioni

a) In ragione dei sottoelencati settori di intervento, indicare gli estremi e sinteticamente l'oggetto sia degli atti regionali, emanati a seguito del Piano di rientro e contenenti direttive alle Aziende e/o misure di riorganizzazione del settore sia degli atti aziendali di attuazione:

SETTORI D'INTERVENTO	Atti regionali	Riferimento all'obiettivo specifico del Piano	Oggetto	Atti aziendali	Oggetto	Note
1. Misure di riequilibrio del profilo erogativo del servizio assistenziale (co. 796 legge fin. 2007 e succ. mod.)						
Macrolivello OSPEDALIERO						
Macrolivello ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA ED IN AMBIENTE DI LAVORO						
Macrolivello ASSISTENZA DISTRETTUALE						
FARMACEUTICA						
PERSONALE						
ACQUISTI						
SISTEMI DI CONTROLLO PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE						
Rete di emergenza urgenza						
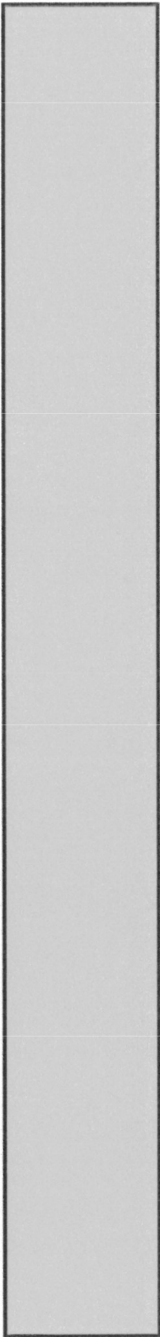
	Atti regionali	Riferimento all'obiettivo specifico del Piano	Oggetto	Atti aziendali	Oggetto	Note
2. Misure di riequilibrio della gestione corrente necessarie a azzeramento disavanzo nei tempi concordati (co. 796 legge fin. 2007 e succ. mod.) (anno 2010)						

pag 18/20

b) Sono stati imposti dalla Regione all'Azienda obiettivi precisi in ragione delle politiche di rientro?
Specificare quali.

c) Il Collegio si è espresso sulla coerenza/congruità del Piano previsionale annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 con il Piano di rientro regionale?

Ha espresso parere favorevole?

Indicare le motivazioni.

d) Il Piano previsionale è stato approvato dalla Regione ed è stata espressa dalla medesima una valutazione di conformità del medesimo con le politiche di rientro?

e) Sono state attivate a livello aziendale procedure di monitoraggio preordinate alla verifica del rispetto delle modalità di attuazione del Piano di rientro?

f) Indicare i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti dalla Regione in ragione delle politiche di rientro

pag 19/20

ATTESTAZIONI FINALI

La presente relazione è stata approvata all'unanimità?

In caso di dissenso, si indichino le principali ragioni

Si attesta che le informazioni contenute nella presente relazione sono state desunte dagli atti ed evidenze contabili dell'Azienda a cura dello scrivente Collegio sindacale.

lì,

Il Collegio sindacale

pag 20/20

11A13407

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 22 settembre 2011.

Scioglimento della cooperativa «G.E.A. Global European Association Soc. Coop.», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

Prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

*(*Omissis*)*

decreta:

1) di disporre, *(*omissis*)* lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa sociale «G.E.A. Global European Association soc. coop.», con sede a Bolzano, Galleria Vintlern. 4 (codice fiscale n. 02570930210) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e degli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore;

2) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

3) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle regione;

4) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 22 settembre 2011

L'Assessore: BIZZO

11A13386

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2337/2011 del 31 maggio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aletris».

Nell'estratto della determinazione n. 2337/2011 del 31 maggio 2011 relativa al medicinale per uso umano ALETRIS pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 2011 serie generale n. 143 supplemento ordinario n. 152 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

all'ART. 3 (classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALETRIS è la seguente:

0,5 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

1 mg; 5 mg: medicinale soggetto a prescrizione medica (RNR)

Leggasi:

all'ART. 3 (classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ALETRIS è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

11A13449

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2574/2011 del 13 settembre 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lecron».

Nell'estratto della determinazione n. 2574/2011 del 13 settembre 2011 relativa al medicinale per uso umano LECRON pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28/09/2011 serie generale n. 226 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

all' ART. 3 (classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LECRON è la seguente:

Per la confezione da 0,5 mg:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Leggasi:

all' ART. 3 (classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LECRON è la seguente:

Per la confezione da 0,5 mg:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

11A13450

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2182/2011 dell'8 aprile 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacni».

Nell'estratto della determinazione n. 2182/2011 dell' 8 aprile 2011 relativa al medicinale per uso umano TACNI pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 2011 serie generale n. 101 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

all'Art. 3 (classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TACNI è la seguente:

Per la confezione da 0,5 mg:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Leggasi:

all'art. 3 (classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TACNI è la seguente:

Per la confezione da 0,5 mg:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

11A13451

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 2145/2011 del 21 marzo 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tacrolimus Accord Healthcare».

Nell'estratto della determinazione n. 2145/2011 del 21 marzo 2011 relativa al medicinale per uso umano TACROLIMUS ACCORD HEALTHCARE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2011 - serie generale - n. 81 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

all'art. 3 (classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TACROLIMUS ACCORD HEALTHCARE è la seguente:

per la confezione da 0,5 mg:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Leggasi:

all'art. 3 (classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TACROLIMUS ACCORD HEALTHCARE è la seguente:

per la confezione da 0,5 mg:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

11A13452

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine esclusivo di culto della Confraternita di Maria Santissima del Rosario, del SS. Sacramento e di Santa Liberata in Casalalta, in Collazzone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 settembre 2011, viene accertato il fine esclusivo di culto della Confraternita di Maria Santissima del Rosario, del SS. Sacramento e di Santa Liberata in Casalalta, con sede in Collazzone (Perugia), loc. Casalalta.

11A13132

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «Berenjena de Almagro»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 283 del 27 settembre 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «Berenjena de Almagro».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A12969

Domanda di registrazione della denominazione «KRAŠKI PRŠUT»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 284 del 28 settembre 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla GIZ Kraški pršut - Slovenia, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE n. 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria prodotti a basa di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.) - «KRAŠKI PRŠUT».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A12970

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», registrata con regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia, via Gualerzi n. 8, zona fiere Mancasale - 42124 Reggio Emilia, soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.

Considerato altresì che in assenza del Consorzio di tutela riconosciuto, la richiesta di modifica è stata sottoscritta da soggetti immessi nel sistema dei controlli che rappresentano almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione, come disposto dal decreto ministeriale 21 maggio 2007.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico;

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate;

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Emilia-Romagna, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità consumatore - SAQ7, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA».

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» è riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

L'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in tutto o in parte dai seguenti vitigni:

Lambrusco (tutte le varietà e cloni);

Ancellotta, Trebbiano (tutte le qualità e cloni);

Sauvignon, Sgavetta;

Berzemino, Occhio di Gatta.

Il prodotto di cui all'art. 1 può, altresì, essere ottenuto dalle uve dei vitigni iscritti alle DOC in provincia di Reggio Emilia.

Art. 3.
Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono essere prodotte nel territorio idoneo della provincia di Reggio Emilia.

Art. 4.
Caratteristiche della materia prima

Le uve destinate alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non potrà superare i 160 quintali.

La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non deve essere superiore al 70%.

L'eventuale eccedenza di resa può essere destinata solo all'acetificazione.

Art. 5.
Metodo di elaborazione

I mosti freschi destinati alla produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» possono essere sottoposti ad un processo di decantazione e refrigerazione purché non si provochi il congelamento della parte acquosa. È vietata l'utilizzazione di mosti muti e/o mosti addizionati di qualsiasi additivo e sostanza.

I mosti destinati alla produzione della denominazione «Reggio Emilia» sono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti. A seguito della riduzione di volume derivante dalla cottura, il contenuto minimo in zucchero del mosto cotto non dovrà essere inferiore ai 30 gradi saccarometrici.

Le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

Per la produzione dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» il mosto cotto è sottoposto a fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica in locali tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il nome di «acetaie», devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.

La fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ai 12 anni, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell'eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di «madre».

Le operazioni di affinamento ed invecchiamento dell'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» avvengono per travaso successivo di mosto cotto in botticelle o vaselli di differenti dimensioni e tipi di legno classici della zona, rovere, castagno, ciliegio, ginepro, gelso, frassino, robinia, che devono essere specificamente numerate e contrassegnate per la loro individuazione da parte degli organi di controllo e comprese in unità produttive dette batterie.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza non indicata nel presente disciplinare.

La commercializzazione di mosto o prodotto atto a produrre la denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 all'esterno della zona indicata nell'art. 3 fa perdere in via definitiva il diritto di utilizzo e menzione della denominazione stessa e di qualsiasi riferimento alla metodologia di produzione.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

L'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia», all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bruno scuro, limpido, lucente;

densità: apprezzabile e di scorrevole sciropposità;

profumo penetrante e persistente, fragrante con gradevole acidità e bouquet caratteristico anche in relazione ai legni utilizzati e ai lunghi invecchiamenti;

sapore: dolce ed agro ben amalgamato di apprezzabile acidità ed aromaticità in armonia con i caratteri olfattivi;

acidità totale: non inferiore a 5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di prodotto);

densità a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,200 gr/ml.

L'accertamento delle caratteristiche analitiche ed organolettiche della denominazione è effettuato su richiesta degli interessati su tutte le partite prima dell'immissione al consumo.

Il prodotto viene classificato secondo un giudizio numerico complessivo, espresso dal panel di assaggiatori in occasione dell'esame sensoriale.

Un punteggio inferiore a 240 identifica un prodotto non idoneo alla commercializzazione che, di conseguenza, non può essere imbottigliato.

Il prodotto idoneo alla commercializzazione, elaborato come indicato all'art. 5 e in possesso delle caratteristiche indicate all'art. 6, viene classificato nelle seguenti categorie:

punteggio compreso tra 240 e 269 punti;

punteggio compreso tra 270 e 299;

punteggio pari o superiore a 300, e invecchiamento non inferiore a 25 anni.

Art. 7.
Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento

Il superamento dell'esame analitico e sensoriale è condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione prevista all'art. 1.

L'esame analitico avviene secondo le seguenti procedure.

Presentazione delle partite da imbottigliare:

I produttori presentano le partite di prodotto che intendono imbottigliare in contenitori di acciaio inox o di plastica alimentare, insieme ad una dichiarazione che specifica il numero dei barili dai quali è stato effettuato il prelievo e le quantità corrispondenti.

Procedure codificate:

1) attribuzione di un numero progressivo alla partita presentata che viene trascritto sui cartellini applicati al contenitore e ai quattro campioni (due dei quali a disposizione per eventuali ulteriori analisi), prelevati dalla partita di prodotto presentata e sigillati;

2) invio di un campione al laboratorio per le analisi di acidità e densità;

3) qualora le analisi suddette siano conformi, esecuzione dell'analisi sensoriale; il campione per questa analisi viene conservato ad una temperatura di 20° C e identificato con un metodo che ne assicuri l'anonimità.

L'analisi sensoriale avviene secondo le seguenti procedure:

a) convocazione di un panel di assaggiatori estratti garantendo la loro alternanza dall'elenco che riporta solo i nominativi degli assaggiatori abilitati dopo un adeguato percorso formativo; la capacità degli assaggiatori di assicurare valutazioni corrette ed omogenee viene costantemente valutata;

b) gli assaggiatori, utilizzando apposita scheda che riporta i descrittori dei caratteri visivi, olfattivi e gustativi abbinati a valori numerici, individuano il descrittore che è espressione della sensazione percepita e registrano il relativo valore;

c) la somma dei citati valori numerici rappresenta la valutazione dell'assaggiatore; la mediana delle valutazioni dei singoli rappresenta il giudizio del panel (la mediana consiste nel punteggio intermedio che risulta ordinando dal più basso al più alto i punteggi espressi dai singoli componenti del panel);

d) il produttore ha facoltà di imbottigliare solo il prodotto risultato idoneo, che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 240.

L'imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito dell'espletamento della procedura di cui al presente articolo, avviene nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia.

I contenitori in cui è confezionato l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualità ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:

tipo A: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato:

altezza totale: cm 15;

diametro massimo: cm 5,20;

altezza collo: cm 5,00;

diametro minimo del collo: cm 1,80;

diametro bocca del collo: cm 2,90;

diametro della base: cm 5,00;

tipo B: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 250 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml:

altezza totale: cm 19;

diametro massimo: cm 6,50;

altezza collo: cm 6,50;

diametro minimo del collo: cm 2,30;

diametro bocca del collo: cm 3,50;

diametro della base: cm 6,30;

tipo C: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 50 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml:

altezza totale: cm 12,9;

diametro massimo: cm. 4,4;

altezza collo: cm 4,5;

diametro minimo del collo: cm 1,6

diametro bocca del collo : cm 1,8

diametro della base : cm 4,33.

Possono inoltre essere utilizzati contenitori monodose in vetro, con capacità da ml 5 a ml 10, forma, caratteristiche, modalità di confezionamento e sigillatura diverse.

L'operazione di imbottigliamento viene effettuata alla presenza dell'OdC, che accerta l'integrità del sigillo sul recipiente della partita presentata. I contenitori, una volta riempiti, sono tappati; il tappo viene legato con spago; spago e tappo sono coperti con la ceralacca, sulla quale verrà impresso un sigillo riportante gli acronimi ABTRE - DOP e un simbolo che permetta di classificare il prodotto secondo le categorie di cui all'art. 6.

I contenitori vengono poi consegnati al produttore, insieme al corrispondente numero di bollini adesivi. Questi riporteranno una numerazione progressiva che consentirà la tracciabilità del prodotto.

Art. 8.

Designazione e presentazione

La designazione in etichetta e/o pendaglio della denominazione di cui all'art. 1 deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.

La designazione della denominazione di cui all'art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione «Denominazione di origine protetta» scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta e/o pendaglio potrà, altresì, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria «Denominazione di origine protetta» o «D.O.P.».

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva», «superiore», «classico» e similari.

La locuzione «tradizionale» può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui è indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

È vietato per l'«Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» indicare ogni riferimento all'annata di produzione; è consentita la citazione «extra vecchio» per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a 25 anni e una valutazione di relativa idoneità chimica e sensoriale in conformità alle indicazioni di seguito descritte.

Il prodotto idoneo viene contraddistinto sulla base della classificazione attribuita in seguito alle analisi sensoriali descritta all'art. 6. Sulla bottiglietta deve essere applicato un bollino colorato, rispettivamente «bollino aragosta» nel caso «*a)*»; «bollino argento» nel caso «*b)*»; «bollino oro» nel caso «*c)*» per il quale è consentita la citazione «extra vecchio».

I bollini sopracitati devono essere conformi alla seguente descrizione e devono essere numerati progressivamente come indicato all'art. 7.

Il bollino ha le dimensioni di cm 3,2×3 per le bottigliette da 100 e 250 ml, e dimensioni proporzionalmente variabili per le altre capacità. L'altezza minima del bollino apposto sulle bottigliette di capacità di 50 ml è cm 2,5. È composto da una fascetta che riporta la numerazione progressiva identificativa della partita imbottigliata, sovrapposta a un cerchio all'interno del quale è riportata la frase «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» in carattere True Type Copperplate Gothic Bold corpo 7,58 pt, e «DOP» all'interno di un rettangolo. Lungo i bordi corre un ornamento costituito da una linea parallela al bordo, di colore nero. Il bollino è riprodotto a colori mediante stampa in quadricromia CMYK per le componenti cromatiche più Pantone Oro 871C, Argento 8001C, Aragosta 8943C (C20, M70, Y100, K6). La resa cromatica può cambiare a seconda del supporto su cui si stampa.

Nello spazio vuoto, all'interno del bollino, i produttori singoli o associati possono apporre proprie indicazioni o raffigurazioni.

I contenitori monodose devono essere inseriti in confezioni sigillate tali da permettere l'apposizione delle diciture e dei bollini sopra indicati. Su tali confezioni, l'altezza minima del bollino è cm 2.

Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalità di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta e/o pendaglio o in una parte nettamente separata dall'etichetta principale e devono essere tali da non indurre il consumatore in errore su una qualità particolare, sulla metodologia di produzione o sul reale invecchiamento del prodotto.

Le norme di designazione e presentazione di cui al presente articolo non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

11A13601

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-243) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.